Unione europea
Fondo sociale europeo

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

EQUAL
iniziativa comunitaria

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

RAPPORTI FRA ENTI LICALI E COOPERAZIONE SOCIALE

Manuale teorico-pratico ad uso degli Enti Locali dell'Isontino per la definizione dei contenuti giuridici e delle procedure per la realizzazione della funzione di inserimento lavorativo di persone svantaggiate con valorizzazione del principio di sussidiarietà nei rapporti fra Enti Locali e cooperative sociali

I Quaderni di

ISO NEW

I Quaderni di

RAPPORTI FRA ENTI LOCALI E COOPERAZIONE SOCIALE

manuale teorico - pratico ad uso degli Enti Locali dell'Isontino per la definizione dei contenuti giuridici e delle procedure per la realizzazione della funzione di inserimento lavorativo di persone svantaggiate con valorizzazione del principio di sussidiarietà nei rapporti fra Enti Locali e cooperative sociali

Giugno 2008

Questo manuale è stato curato dall'avv Franco Dalla Mura.

Prodotto realizzato nell'ambito del Progetto ISO NEW - Imprese Sociali dell'Isontino e Network per il Welfare IT-G2-FRI-006 con il contributo della Comunità Europea

Unione europea
Fondo sociale europeo

INDICE

Premessa generale……pg 7

CAPITOLO 1. Perché questo manuale …….. pg 11

CAPITOLO 2. La funzione relativa all'inserimento lavorativo e la sua realizzazione attraverso il contratto……..pg 13

CAPITOLO 3. La legge n. 381/1991 e i contratti con le cooperative sociali di tipo **b** ……pg 15

CAPITOLO 4. La legge 381/91 e i contratti "sotto soglia"…….pg 17

CAPITOLO 5. I contratti "sopra soglia" nella legge n. 381/91 e nel codice dei contratti….pg 19

CAPITOLO 6. Cooperative di tipo **b**, concessione di servizi e partnership con cooperative di tipo **a** ……pg 25

CAPITOLO 7. Come decidere, come procedere…….pg 31

ALLEGATI …….pg 35

Atto di indirizzo sull'affidamento alle cooperative sociali
Procedura tipo per affidamenti competitivi sottosoglia comunitaria
Procedure soprasoglia comunitaria
Procedura relativa ad ambiti di sperimentazione in modalita' collaborative (non competitive)

APPENDICE NORMATIVA ……pg 65

Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" testo coordinato

Legge regionale FVG 26 ottobre 2006 ,n 20: " Norme in materia di cooperazione sociale testo coordinato

Decreto del Presidente della Regione FVG 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006."

Convenzione tipo ai sensi della L.R. 20/06

Regolamento provinciale per la disciplina delle misure di incentivazione e della promozione della cooperazione sociale ai sensi della L.R. 20/2006 e del relativo regolamento regionale di attuazione 067/Pres del 25 febbraio 2008 deliberazione della G.P. n 31 del 18.07.2008

PREMESSA GENERALE

Il progetto *IsoNew-Imprese Sociali dell'Isontino e Network per il Welfare* rientra nell'iniziativa comunitaria EQUAL che ha inteso promuovere la sperimentazione di approcci e politiche innovativi per contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel mercato del lavoro.
L'iniziativa EQUAL è caratterizzata da una serie di elementi fondanti:

- innovazione;
- partecipazione attiva;
- transnazionalità;
- mainstreaming.[1]

IsoNew si colloca nell'Asse 2 *Imprenditorialità* di Equal, dedicata ai processi e agli strumenti necessari per creare un'impresa e per individuare nuove possibilità d'occupazione nelle zone urbane e rurali.
Il progetto Iso.New si è proposto di realizzare azioni coordinate che consentissero di:

- Promuovere opportunità di lavoro per persone svantaggiate
- Promuovere politiche di qualificazione e sviluppo della cooperativa sociale
- Sostenere la crescita professionale delle persone da avviare al lavoro e di quelle già impegnate
- Rivedere le modalità di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e cooperazione sociale nella logica di sostegno all'economia sociale intesa quale strumento di sviluppo economico del territorio
- Favorire l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro negli strumenti di programmazione territoriale
- Garantire tutela ai soci lavoratori.

E' possibile riassumere l' obbiettivo del Progetto IsoNew nella creazione di un sistema che consenta di aumentare le opportunità per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, promuovendo politiche di qualificazione e di sviluppo della cooperazione sociale, offrendo sostegno alle modalità di collaborazione tra la pubblica amministrazione e le cooperative sociali e più in generale, favorendo l'integrazione delle nuove politiche sociali e del lavoro.

LE PERSONE SVANTAGGIATE

Nel territorio della provincia di Gorizia, ma anche in molte altre realtà locali, uno dei fenomeni di ordine sociale ed economico che presenta forti criticità è costituito dalla scarsa e non omogenea presenza di concrete opportunità di lavoro per persone svantaggiate, all'interno di realtà di imprenditoria sociale, che sappiano essere capaci di integrare interventi e progettualità di tipo sociale e sanitario con attività di tipo economico. Tale debolezza determina una carenza di luoghi nei quali promuovere e realizzare sviluppo economico e anche umano e sociale del territorio di riferimento, partendo dal riconoscimento e dall'ampliamento dell'area dei diritti e delle opportunità delle fasce deboli.

Le persone disabili e le persone svantaggiate, ma anche quelle rientranti in più recenti fenomeni di debolezza sociale presenti sul territorio provinciale (quali ad esempio i nuclei familiari monoreddito di immigrati interni - trasfertismo- o esterni, al limite della soglia di povertà) accedono in misura limitata ed in posizioni marginali al mondo del lavoro, per effetto di interventi pur operati dal soggetto istituzionalmente responsabile ma sostanzialmente casuali, sul singolo individuo senza percorsi personalizzati di inserimento o reinserimento. Si tendono così a cronicizzare carriere di esclusione e distanza dal mondo del lavoro e di

[1] processo attraverso il quale le innovazioni sperimentate in un ambito circoscritto (sociale, economico ed istituzionale) vengono trasposte a livello di sistema. Si tratta di un percorso di acquisizione, da parte delle politiche e delle normative locali, nazionali e comunitarie, delle buone prassi sperimentate a livello di singolo progetto pilota, ovvero delle innovazioni che hanno dimostrato la loro efficacia.

conseguente scarso riconoscimento sociale che vanno ad aggravare problematicità di ordine economico, sociale e di salute psicofisica.

Uno degli aspetti centrali nella costruzione dell'offerta del welfare diviene pertanto quello di accrescere l' attenzione e la competenza delle politiche pubbliche alla dimensione dell'inserimento progressivo nel mondo del lavoro persone appartenenti a fasce deboli ed a rischio di esclusione sociale. Accanto ai tempi dell'integrazione è necessario operare affinché le persone che si trovano in condizione di svantaggio, anche perché hanno perso la condizione di lavoratore, possano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro; ciò significa identificare nuove modalità per evitare il peggioramento di tali situazioni, evitare la cronicizzazione di situazioni di esclusione sociale e prevenire forme di profondo disagio psichico che l'assenza del ruolo di lavoratore determina quali la depressione; la crisi d'identità del singolo e della famiglia con conseguenti elevati costi personali e sociali[2]

L'integrazione della persona debole nel contesto sociale attraverso l'inserimento al lavoro, può essere considerato al tempo stesso l'obiettivo e il valore fondamentale che ci viene indicato anche politiche comunitarie, nazionale e regionali.. Si ricordano in particolare le raccomandazioni contenute nella Conferenza Ministeriale dell'O.M.S. svoltasi ad Helsinki (2005); le priorità per la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 che si declina nel POR regionale "Competitività regionale e Occupazione" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 452 il 02/03/07, il Dlgs. 276/03 in particolare con l'articolo 14.

Integrazione significa innanzitutto consentire alla persona debole o svantaggiata di percepirsi utile e valorizzata all'interno di un ruolo produttivo svolto in un normale contesto di lavoro. Il lavoro rimane, anche nei termini nuovi e diversi in cui oggi si articola, un'esperienza centrale per l'individuo rappresentando il luogo antropologico di fondazione delle appartenenze sociali, un diritto fondamentale, il principale canale di accesso alla partecipazione sociale attiva ed elemento costitutivo del processo di promozione e di costruzione della cittadinanza.

Si tratta, nel lavoro sociale, in particolare con le persone svantaggiate, di contrastare e superare una visione assistenzialistica centrata più su un teorico "benessere" della persona debole per promuoverne invece una diversa rappresentazione culturale, ed un suo reale inserimento sociale **e lavorativo** consentendo di porre attenzione ai bisogni di normalità esperienziale e di ruolo sociale che ciascuna persona presenta e di supportarla in un percorso di progressiva implementazione dei possibili livelli di autonomia anche economica raggiungibili. Un impegno, che è finalizzato anche al raggiungimento di forme di maggiore coesione sociale, motivato, oltre che da principi di ordine etico – morale, anche dalla consapevolezza che minore inclusione sociale è causa di costi elevati che si manifestano in termini sia di disequilibrio del mercato del lavoro sia di depauperamento del capitale sociale locale.

Il tema delle risorse economiche limitate è ricorrente nel definire l'offerta dei servizi alla persona. L'economicità, intesa come risparmio delle risorse pubbliche, può essere vista come una nuova sfida, ma anche come una opportunità. In particolare, le politiche di integrazione lavorativa delle persone disabili hanno dimostrato come progetti efficaci di inserimento lavorativo possono essere anche poco costosi e comunque significativamente meno onerosi di interventi attuati in una logica protettiva ed assistenziale.

La Provincia di Gorizia si è posta l'obiettivo di studiare un nuovo modello virtuoso che coinvolga tutti i soggetti presenti sul territorio al fine di implementare l'inserimento di persone svantaggiate in realtà produttive e di consentire a tali organizzazioni di stabilizzarsi e crescere anche grazie a nuove opportunità di mercato.

---

[2] (T. Philip "age, labour market condition and male suicide rates in selected countries", Ageing &Society, vol. 23 n. 1, 2003, pag. 25-40; et al.)

LE COOPERATIVE SOCIALI

A fronte dell'obiettivo generale di costruzione del sistema dell'inserimento lavorativo pubblico delle persone svantaggiate il progetto aveva, fin dall'origine, individuato come partner strategico quello del terzo settore ed in particolare della cooperazione sociale. La cooperazione sociale, pur mantenendo la dimensione non profit e quindi etica, è dotato di una struttura organizzativa definita e di una dimensione imprenditoriale precisa. E' stata sviluppato pertanto il raccordo con il comparto delle cooperazione sociale, soggetto privato che però ha come scopo giuridicamente fondante, derivato dalle esplicite affermazioni della legge costitutiva (L.381/91), quello di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'alleanza strategica da sviluppare con la cooperazione sociale ed i soggetti pubblici sul territorio, si fonda altresì su quanto previsto in termini di sussidiarietà verticale ed orizzontale dal 4° c. dell'art. 1 della Legge 328/2000, e nello specifico sul ruolo del settore pubblico ove "gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni." Un altro elemento fondamentale per lo sviluppo di forti rapporti con la cooperazione sociale è contenuto nel comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede che "alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato….".

Parlare di alleanza strategica con la cooperazione sociale ha significato e significa però richiedere alla cooperazione stessa di farsi carico di una logica di sistema complessivo e non solo di garanzie rispetto all'affidamento di commesse. Per questo è stato richiesto alla cooperazione uno sforzo specifico in termini di

- inserirsi in un sistema di inserimento lavorativo attraverso l'assunzione di impegni e di raccordi sistematici con i servizi del lavoro per dare continuità ed organicità ai percorsi riabilitativi con quelli lavorativi e per garantire pari opportunità alle persone in condizioni di svantaggio
- migliorare gli strumenti di mediazione domanda offerta di lavoro e d'inserimento delle persone nelle posizioni lavorative
- aumentare le proprie competenze imprenditoriali per consolidare le attività produttive esercitate e per svilupparne di innovative
- adottare strumenti di maggior trasparenza sul piano gestionale anche con riferimento al ruolo dei Consorzi nelle gestione delle gare di appalto
- adottare politiche nei confronti dei soci lavoratori e dipendenti maggiormente tutelanti e rispettose dei reciproci ruoli in applicazione delle normative e della contrattazione collettiva pur nel rispetto delle specificità statutarie e regolamentari di ciascuna impresa

A fronte di una disponibilità sostanziale delle cooperazione a mettersi in gioco su questi temi il progetto ha dedicato particolare attenzione al sostegno ed alla promozione di processi di qualificazione della cooperazione sociale isontina finalizzati al superamento degli elementi di fragilità imprenditoriale che la caratterizzano attraverso uan serie di strumenti ed interventi meglio descritti nella altre pubblicazioni realizzate dal progetto stesso

I RAPPORTI CON I SOGGETTI PUBBLICI

D'altro canto il progetto ha messo in campo azioni specifiche tese alla promozione di rapporti di partenrship tra la cooperazione sociale e i soggetti pubblici e tra la medesima cooperazione e le aziende profit, nonché per sviluppare un sistema di rete territoriale .

L'obiettivo che la prima specifica azione si è proposta è stato quello di *sviluppare il rapporto di partnership tra le amministrazioni pubbliche e la cooperazione sociale mediante l'utilizzo di strumenti giuridici adeguati sia di carattere competitivo che anche non competitivo* finalizzati all'incremento degli affidamenti di servizi alle cooperative sociali con il fine ultimo della creazione di ulteriori posti di lavoro per l'inserimento di lavoratori svantaggiati presenti nei comuni del territorio provinciale.

Il lavoro realizzato ha riguardato

- una rilevazione sulle forme di gestione dei servizi da parte degli enti pubblici del territorio provinciale con particolare riferimento allo stato e sulla valutazione della committenza pubblica nei confronti della cooperazione sociale, oggetto di specifica pubblicazione
- la elaborazione di strumenti giuridici facilitanti l'affidamento alla cooperazione sociale attraverso il confronto di un gruppo sistematico del lavoro che ha coinvolto rappresentati di 17 soggetti pubblici in 13 incontri, che vengono allegati al presente volume
- una sintesi didattico operativa degli strumenti elaborati in due giornate formative dedicate al tema attraverso la simulazione di una serie di procedure di gara di diversa tipologia a partire di esperienze già concretamente attivate

- Un **manuale teorico pratico ad uso degli enti pubblici** che intendano procedere ad affidamenti alla cooperazione sociale a sostegno ed a supporto delle finalità e dell'efficacia di tali politiche costituito dal presente volume .

CAPITOLO 1.
PERCHÉ QUESTO MANUALE

Il percorso realizzato nel progetto ISONEW con riferimento alla promozione degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate nel territorio del basso e dell'alto isontino, se da un lato ha evidenziato la disponibilità di strumenti giuridici nazionali e regionali idonei a supportare la concreta realizzazione degli obiettivi di sviluppo quantitativo e qualitativo delle relazioni fra Enti Locali e cooperazione sociale, ha messo in luce come il concreto uso di tali strumenti non sia sempre entrato nella prassi amministrativa quotidiana.

Le ragioni della frattura tra pratica e teoria vanno ricercate in una molteplicità di cause di ordine politico, culturale, economico, professionale, ecc.; fra queste ultime, in particolare, è emersa una certa discontinuità fra le competenze professionali di tipo tecnico e quelle di tipo amministrativo: se, da un lato, i Funzionari con competenze tecniche nel settore dei servizi e degli interventi sociali hanno ben chiare le problematiche sostanziali e le caratteristiche organizzative che dovrebbero caratterizzare "al meglio" i concreti rapporti fra pubbliche amministrazioni, ma non quelle di tipo giuridico (sostanziale e procedurale) che dovrebbero tradurre in azione amministrativa le scelte tecnico-organizzative, dall'altro per i Funzionari con competenze giuridiche specifiche nei settori della contrattualistica pubblica talvolta avviene il contrario, soprattutto perché spesso la loro esperienza professionale è maturata in settori quali gli economati o i lavori pubblici che sono, in buona misura, lontani dalle peculiarità che caratterizzano il settore sociale.

Ma non è solo all'interno della struttura burocratica pubblica che vanno individuati i nodi critici che ancora ostacolano il pieno utilizzo della strumentazione giuridica disponibile e con esso il migliore sviluppo dei rapporti.

Anche il collegamento fra il lavoro politico di assessori, giunte e consigli e quello degli Uffici, oltre che il collegamento "relazionale" fra le Amministrazioni ed i soggetti non profit del territorio non sempre si rivela all'altezza delle possibilità potenzialmente offerte dall'ordinamento e delle intenzioni stesse degli interlocutori; anche in questo caso per una molteplicità di ragioni, in parte analoghe a quelle identificate nei rapporti fra diverse professionalità all'interno degli apparati, in parte diverse (interessi di cui i diversi soggetti sono portatori, necessità operative, ecc.) la realtà è divisa dalla teoria da solchi più o meno profondi.

La necessaria integrazione fra le professionalità e fra le soggettività non sempre avviene, dunque, in modo tale da valorizzare al massimo le possibili sinergie in funzione del comune obiettivo: quello di meglio perseguire i valori che tutti accomunano, e che si identificano con quelli di riferimento della funzione sociale in genere e della funzione di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in specie; di qui, la ragione di questo manualetto, che, in particolare attraverso la proposta di un "accompagnamento" nelle definizione dei modelli di rapporto e nella procedure, si propone l'obiettivo di rendere più facile l'integrazione delle professionalità nell'apparato pubblico ed il dialogo fra questo e i soggetti del terzo settore, in particolare le cooperative sociali. Il tutto ad un unico fine, inequivocabilmente indicato e prescritto dalla Costituzione, quello di "*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*" attraverso la concreta esigibilità del diritto al lavoro, che "*la Repubblica riconosce a tutti i cittadini"* promuovendo *"le condizioni che rendano effettivo questo diritto*".

CAPITOLO 2.
LA FUNZIONE RELATIVA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E LA SUA REALIZZAZIONE ATTRAVERSO IL CONTRATTO

La complessità della società contemporanea e la ristrettezza delle risorse a disposizione in rapporto alle finalità ed ai traguardi conseguiti e da conseguire costringono tutti gli attori a ricercare la massima efficienza nel loro operare. Una delle condizioni per raggiungere tale obiettivo è data dalla specializzazione dei compiti e delle relative competenze, condizione indispensabile affinché l'analisi delle problematiche, la definizione dei modelli di riferimento e la loro concretizzazione siano appropriate rispetto alle ineludibili necessità di efficienza dell'azione amministrativa. Tutto ciò porta inevitabilmente (e, per molti versi) proficuamente a concentrare l'attenzione sul particolare e sul tempo presente. Ma, tale atteggiamento non può far dimenticare il "generale" e ridurre l'angolo di osservazione e la prospettiva d'azione in modo tale da far dimenticare il "perché". Se così fosse, anche il "come" finirebbe con l'appiattirsi sull'esistente e, cosa ancor più grave, i mezzi finirebbero con l'essere confusi con i fini.

Quello della confusione fra i mezzi ed i fini è il prezzo che la società contemporanea – nei diversi contesti – sacrifica talvolta sull'altare di un progresso spesso effimero e fuorviante, superficialmente identificato con lo "sviluppo" inteso semplicemente come aumento del prodotto e dei consumi; se ciò è grave nella vita privata, non lo è di meno in quella amministrativa. Il singolo, infatti, nelle proprie scelte personali di vita è costituzionalmente vincolato non solo dal principio negativo "*neminem laedere*" ma anche da quei "*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*" che troppo spesso vengono dimenticati a fronte dei "*diritti inviolabili*". Per la pubblica amministrazione il discorso si fa ancor più stringente: essa esiste proprio e solo in diretta connessione con le funzioni pubbliche che l'ordinamento le affida unitamente ai poteri, attribuiti al fine di rendere possibile o più facile l'adempimento dei doveri relativi alle funzioni. Nello stato di diritto i poteri pubblici sono rigorosamente circoscritti dalle leggi e la loro espressione è disciplinata dall'ordinamento; in altre parole, l'esercizio del potere da parte delle Amministrazioni deve *conformarsi alle regole* stabilite dalle norme e *tendere costantemente verso il fine* (cioè: il "valore") che rappresenta la ragione stessa dell'essere della funzione e della stessa pubblica amministrazione che ne è titolare. Il principio della finalizzazione dell'esercizio delle pubbliche funzioni è stato recentemente esplicitato nell'articolo 1 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che stabilisce che "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge*".

Ma, l'importanza vitale di una lucida e costante distinzione fra mezzi e fini dell'azione amministrativa non riguarda più soltanto le pubbliche amministrazioni. La norma costituzionale, direttamente efficace e prescrittiva, introdotta nell'articolo 118 della Costituzione stabilisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni hanno il dovere di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In altre parole, in sintonia con quanto dice l'articolo 2 della Costituzione, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, cioè la condivisione da parte dei privati e delle loro organizzazioni delle responsabilità istituzionali (cioè delle funzioni pubbliche) non solo può essere "richiesta", ma deve essere "favorita". Questa svolta di importanza veramente storica costituisce la sfida più grande che oggi si pone allo Stato ed alla società civile, una sfida che è stata raccolta in modo esplicito e determinato dalla più recente legislazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che ben si attaglia alle sue tradizioni di responsabilità popolare ed al carattere della sua popolazione.

La funzione sociale ed il principio di uguaglianza sostanziale che ne costituisce l'essenza è il terreno più fertile in cui il genuino principio di sussidiarietà può essere sperimentato; in modo particolare, la funzione sociale costituita dalla *attuazione del diritto al lavoro* espresso nell'articolo 4 della Costituzione (il lavoro quale

realizzazione della personalità umana) *anche per le persone svantaggiate* è emblematica della visione costituzionale dell'uguaglianza intesa non come sterile egualitarismo o come deresponsabilizzazione, o come assistenzialismo, ma come opportunità di impegno nell'interesse individuale e di gruppo e in quello, generale, della comunità.

Il diritto-dovere al lavoro costituisce un elemento essenziale dell'uguaglianza intesa quale presupposto per la libertà e la dignità delle persone e non quale risultato residuale ed ingannevole di una libertà intesa quale impari competizione fra diseguali.

Si tratta, in conclusione, di capire attraverso quali strumenti giuridici di rapporto le Istituzioni, i cittadini e le cooperative sociali possano integrarsi fra loro *condividendo i doveri che l'ordinamento attribuisce in modo diverso alle pubbliche amministrazioni ed ai privati*: in modo strettamente vincolante alle prime; in modo prevalentemente libero ai secondi. In modo particolare tali doveri sono attribuiti dalle leggi nazionali e regionali alle cooperative sociali, che pur avendo natura giuridica privata sono caratterizzate dall'obbligatoria assunzione della funzione sociale pubblica: funzione che, nel caso delle cooperative sociali di tipo B consiste nell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Ecco che, grazie ad un allargamento dell'angolo di osservazione e ad una ritrovata consapevolezza dello scenario, è possibile affrontare in modo nuovo, pur nel rispetto delle leggi (anzi: "proprio" nel rispetto *vero* delle leggi) le problematiche relative al "contratto" fra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali di tipo B ed alle sue regole, quale *strumento* (e non quale fine) per il più efficace esercizio della *funzione pubblica* di inserimento lavorativo.

Come si vedrà in questo manuale, avendo chiari i risultati sostanziali che si vogliono conseguire e le regole da applicare, è possibile individuare modelli di rapporto e tracciare percorsi procedurali, non nell'intento (impossibile ancor prima che inutile) di riscrivere tutte le regole sparse descritte nella gran quantità di norme, ma più semplicemente di offrire agli Operatori pubblici e privati oltre che agli Amministratori una sintesi ragionata che li aiuti nel non facile compito di realizzare un sistema di inserimenti lavorativi che risponda sempre meglio ai diritti delle persone svantaggiate.

CAPITOLO 3.
LA LEGGE N. 381/1991 E I CONTRATTI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Quando, nel 1991, il legislatore nazionale volle formalizzare la nascita di organismi del tutto peculiari che, pur avendo natura privatistica, condividessero con le pubbliche istituzioni la caratteristica fondamentale che caratterizza queste ultime, e cioè il perseguimento dell'interesse generale della comunità, si propose di utilizzare il modello cooperativistico creando una nuova specie di cooperative, che definì "sociali" in quanto caratterizzate non solo dall'assenza di finalità di profitto ma anche dalla proiezione della missione sociale all'esterno della propria stessa compagine; nel nuovo modello di cooperazione sociale distinse le cooperative che avessero come peculiare missione la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, definendole come "B".

Lo stesso legislatore ritenne che tali cooperative sociali "B" potessero essere sostenute nella loro funzione *in particolare* attraverso la concessione di *deroghe* nei procedimenti ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e di servizi; ciò sull'evidente presupposto che la fornitura oggetto del contratto d'appalto non fosse costituita solo dal bene o dal servizio oggetto diretto di compravendita, ma anche dal servizio sociale di inserimento lavorativo – per così dire "nascosto" all'interno della fornitura – avente esso stesso un costo.

E' ben noto che dopo una prima fase in cui tale deroga operava senza limiti di valore, il legislatore, su sollecitazione della Comunità Europea, modificò la norma che la prevedeva, limitandone l'operatività alle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'applicazione della norma è stata eterogenea e talvolta contraddittoria; in particolare, a causa soprattutto di timori burocratici ingiustificati e di mancanza di approfondite elaborazioni culturali, è spesso mancata la sistematicità che si sarebbe potuta ottenere se l'affidamento delle forniture di beni e servizi alle cooperative di tipo "B" fosse stato oggetto di accordi programmatici *partecipati*, attraverso i quali determinare preventivamente quantità e tipologie di forniture da affidare alle cooperative di tipo "B", oltre che modalità, ove legittimo, per l'individuazione delle specifiche cooperative di volta in volta contraenti; sarebbe stato anche utile e possibile concordare le caratteristiche dei progetti di inserimento, integrandoli nella "presa in carico" complessiva degli interessati e, in definitiva, nella rete locale dei servizi.

E' forse superfluo chiarire, comunque, che, ove la partecipazione della cooperazione sociale di tipo B all'esercizio della funzione sociale nel suo momento programmatorio non venga vista come preliminare e collegata con l'affidamento dei contratti per la fornitura di beni o servizi alle stesse, tale partecipazione non ha nulla a che vedere con la deroga alla normativa in tema di contratti della pubblica amministrazione prevista dell'articolo 5 della legge n. 381/1991 e può sempre essere realizzata secondo le regole che saranno opportunamente previste dalla normativa locale contenuta dei regolamenti comunali e negli stessi Piani di Zona.

Ove, invece, si tratti effettivamente di porre in essere con le cooperative sociali di tipo B percorsi di coprogrammazione e coprogettazione destinati a sfociare nell'affidamento alle stesse di contratti avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 5 della legge n. 381/1991, il limite costituito dalla "soglia" comunitaria, attualmente stabilita in 206.000 euro, è da considerare vincolante. Un discorso a parte verrà fatto per quanto concerne la possibilità di derogare ad uno soltanto dei principi legali che riguardano i contratti della pubblica amministrazione (quello dato dal divieto di far dipendere l'ammissione ai procedimenti di gara dalla natura giuridica soggettiva degli aspiranti alla partecipazione) attraverso gare "riservate" alle cooperative sociali di tipo B.

CAPITOLO 4.
LA LEGGE 381/91 E I CONTRATTI "SOTTO SOGLIA"

E' nella stipula dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria che le peculiarità relative alla cooperazione sociale di tipo B possono trovare la più ampia espressione.

Attraverso i percorsi di programmazione concertata tipici del Piano di Zona, i soggetti pubblici e le Cooperative sociali operanti sul territorio possono impegnarsi reciprocamente a perseguire l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate residenti nel territorio di riferimento e, in tale modo, condividere le responsabilità inerenti tale pubblica funzione; operativamente, a titolo di esempio, l'accordo può prevedere l'impegno degli enti a riservare alle Cooperative Sociali di tipo "B" aderenti ai Consorzi sottoscrittori dell'accordo una quota percentuale dei propri appalti per la fornitura di servizi di importo unitario inferiore alla soglia comunitaria (quota da individuare preferibilmente mediante l'indicazione di specifiche categorie di forniture di beni o servizi), a fronte – ovviamente – di specifici e qualificati impegni di inserimento lavorativo delle cooperative. Infatti, per raggiungere veramente gli obiettivi di inserimento, l'accordo non può limitarsi a determinare l'affidamento di forniture, ma deve inserire tale scelta in un più generale progetto di collaborazione nella rete locale dei servizi e degli interventi.

A titolo di esempio, si può evidenziare come gli enti interessati e le cooperative sociali di tipo "B" (adeguatamente rappresentate) possano impegnarsi ad istituire un tavolo permanente di coprogettazione e valutazione con lo scopo di:

- monitorare costantemente l'esecuzione dell'accordo, provvedendo a proporre le soluzioni ritenute possibili nel caso di difficoltà nella sua applicazione;
- monitorare costantemente l'andamento degli inserimenti lavorativi al fine anche di creare un collegamento stabile e sistematico con gli strumenti della programmazione sociale e socio sanitaria locale;
- definire, approvare contrattualmente ed applicare un metodo *di affidamento* non competitivo o con competizione ristretta alle Cooperative, limitatamente alle forniture di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'accordo; tale metodo dovrà garantire l'equo trattamento delle Cooperative in rapporto alla loro dimensione, al legame con il territorio di riferimento, alla caratteristiche dei servizi appaltati in rapporto alle specificità di ogni singola cooperativa, all'opportunità di creare forme associative tra le Cooperative e sinergie fra le stesse e fra esse ed il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali; tutto ciò, al fine del migliore perseguimento della funzione sociale relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e nel rispetto, comunque, del principio di economicità dell'azione amministrativa, da applicarsi tenendo conto del valore complessivo dei servizi assicurati dalle Cooperative e, quindi, non solo del valore intrinseco della fornitura, ma anche del valore economico-sociale degli inserimenti lavorativi cui la stessa è legata.

Quest'ultima, formidabile *chance* che l'ordinamento giuridico nazionale offre alla cooperazione sociale di tipo B va, ovviamente, coniugata con le regole specifiche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto nel proprio ordinamento. In particolare, va tenuto presente quanto prescritto dall'articolo 24 della L.R. n. 20/2006 sulla Cooperazione Sociale, che per comodità di consultazione di seguito si riporta:

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola

annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.
2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:
a) qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale;
b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;
c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.
5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale".

Dall'esame della normativa regionale emerge che in Friuli Venezia Giulia, la Regione ha inteso limitare la deroga "piena" alla normativa in tema di contratti della P.A. prevista dalla legge nazionale ai soli appalti di importo annuo inferiore a 50.000 euro; ciò significa che per sfruttare in pieno la deroga prevista dalla legge 381/1991, la deroga "regionale" andrà applicata in contratti di durata quadriennale (quindi con un importo complessivo di euro 200.000, a fronte di un importo massimo previsto dalla legge n. 381/1991 di euro 206.000. Ciò significa, dunque, che in Friuli Venezia Giulia è legittimo affidare senza l'esperimento di alcuna gara ufficiosa appalti alle cooperative di tipo B di durata massima di quattro anni e di importo annuo massimo, per ciascuno dei quattro anni di durata, di euro 50.000.

Questi contratti (e, ovviamente, anche quelli di importo annuo e/o di durata inferiori a quelli cui fa riferimento la normativa regionale) potranno essere affidati attraverso procedure non competitive, ma comunque rispettose dei principi del procedimento amministrativo (e in particolare di quelli di trasparenza, par condicio, economicità…).

CAPITOLO 5.
I CONTRATTI "SOPRA SOGLIA" NELLA LEGGE N. 381/91 E NEL CODICE DEI CONTRATTI

I contratti che vengono riassuntivamente definiti come "sopra soglia" sono costituiti da:
- contratti per la fornitura di servizi di importo superiore ad euro 206.000
- contratti per la fornitura di beni di importo superiore ad euro 206.000
- contratti per la realizzazione di opere e di lavori pubblici di qualunque importo.

Per tali tipi di contratti, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 163/2006) si offrono interessanti possibilità per l'inserimento lavorativo di persona svantaggiate e per la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B. Tali opportunità sono quelle "classiche" offerte dall'articolo 5 della legge n. 381/1991 e quelle "nuove" offerte dal D. lgs. n. 163/2006: opportunità tutte che possono essere lette in modo coordinato fra loro. Infatti, se da un lato il nuovo Codice fa salva l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge n. 381, dall'altra aggiunge nuove previsioni che nella sostanza, senza "diminuire" le *chances* offerte dalla 381 per gli affidamenti "sopra soglia", in pratica ne ampliano e precisano il contenuto. Tali novità sono costituite dalle c.d. "clausole sociali" e dagli "appalti riservati" di cui all'articolo 52 del decreto.

Il tema delle "clausole sociali" è balzato all'attenzione del settore pubblico e del mondo della cooperazione sociale nel corso dello scorso anno, dopo il primo momento di "assimilazione" dei contenuti del D. lgs. n. 163/2006 con cui è stato approvato il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici". Come meglio vedremo, il Codice contiene alcuni importanti riferimenti alle clausole sociali, in particolare all'articolo 2[3] ed all'articolo 69[4].

Ma, prima di entrare nel merito specifico del tema, è necessario inquadrare in adeguato contesto le riflessioni che seguiranno.

Infatti, il tema che oggi viene identificato con il termine "clausole sociali" non è affatto nuovo e non nasce certo con il D. Lgs. 163/2006: anche se attraverso espressioni diverse esso è direttamente legato alla nascita stessa della cooperazione sociale in Italia con la legge n. 381/1991; si tratta, quindi, di problematiche ormai vecchie di quasi un ventennio, che costituiscono uno dei nodi "storici" della cooperazione sociale e dei suoi rapporti con le pubbliche amministrazioni.

E' ben noto come la legge n. 381/1991, nel creare il nuovo soggetto giuridico "cooperativa sociale" avesse scelto un profilo particolarmente elevato ed originale: quello di un soggetto di diritto privato, a cui la legge stessa affidava, però, direttamente, un *munus*, costituito dal dovere di perseguire interessi di carattere

---

[3] Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

[4] Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

generale alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Tale *munus* – è sostanzialmente coincidente con la funzione sociale attribuita alle amministrazioni pubbliche ad opera dell'articolo 3 della Costituzione e da molteplici norme di legge che ne hanno disciplinato l'esercizio: disciplina cui le Amministrazioni attributarie della funzione si debbono conformare.

Nel caso delle cooperative sociali, che, ancorchè portatrici di funzioni pubbliche, restano pur sempre soggetti privati, tale dovere di "conformazione" alle norme d'azione rivolte alla pubblica amministrazione, ovviamente non sussiste quale diretta conseguenza dell'attribuzione del "munus", potendo esse operare liberamente sul mercato ed assumendo *specifici* doveri solo a seguito di accordi negoziali con le pubbliche amministrazioni. Il contenuto e la natura di tali accordi sono i più diversi e si caratterizzano in senso privatistico (prevalentemente: contratti d'appalto) ovvero in senso pubblicistico (concessioni, accordi di partnership, forme di sostegno istituzionale, ecc.).

Per varie ragioni, a tutti note e su cui non è il caso di soffermarsi in questa sede, l'attenzione maggiore è stata posta sui contratti d'appalto, cioè per i rapporti di diritto privato cui è ovviamente estranea la "funzionalizzazione" della missione delle cooperative sociali; con tali contratti, infatti, le cooperative si limitano a svolgere il ruolo di fornitori di servizi o di beni alla P.A., cioè a "vendere" alla P.A. servizi o beni in cambio di una somma di denaro a titolo di corrispettivo; il *munus* loro attribuito dalla legge resta, per così dire, sullo sfondo.

A proposito dello strumento contrattuale costituito dall'appalto, non può che emergere la forte differenza fra le cooperative sociali che il legislatore[5] classifica come "A" e quelle che classifica come "B". Infatti, mentre le prime esprimono direttamente, nell'oggetto stesso del contratto, il contenuto della loro azione tipica (gestire, appunto servizi socio sanitari od educativi), ciò non vale per le seconde che – formalmente – non "vendono" alle Amministrazioni servizi sociali (di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che pur costituiscono il cuore della loro missione di interesse generale) ma beni o servizi diversi, restando la vera finalità (l'inserimento lavorativo, appunto) per così dire "nascosta" dietro la fornitura di servizi o beni che nulla hanno a che vedere con i servizi sociali.

E' proprio in questa peculiarità, che – come già detto – riguarda le cooperative sociali di tipo B, che va individuata la *ratio* del disposto dell'articolo 5 della legge n. 381/1991

"*Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 comma 1.*
(***)
Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui

[5] Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

_____
') _____

? ;? 85
$
'

.' # ""(#>

"' # # -> : _____
_____ _____ $
@ $
'
'

"' # # $3> 8 _____
9 ' 8
'
____

""! . " "# . .' ""(' # # # ! "'@ ! # 66' ' " # .' "' !
"" " .! ' #" '>

8)' #" ' 7___'___8 .)' ' "# .' ! # # ' '4 ' '6' ' ! .# ' " "" K ") " # K .'
4 ' "' #
7 . '#4 # ! &'# .
$

$8)' #" ' 7___'%'_8 .'>
- ' (" ' &'# .) "# # .'
- ' (B !&'# $ @
$
'

9 " 1" .!&'# 2 # &'# . .' # "# .' !' ! "# # " "# #
" "' # ' #6 ' 7 # '@ (' "#4 ' "'# "' . ' .' ' ' ' .' # # # # "
'&'# .' "' # ' # .'&'# ' .' !&'# . # " ""#4 # " # # # ' " "'
)' ' "# (# "'(# .' # "" (" ' "' 84 # " # # ' !F .' # '% ' "# # .'
!' ! "# $4 = " " # E 1" .#"" 2) "' # # /$. #.' . ' # " ""'>

A

$ @ $
'
' ' 8074( )0.95867c-13.1243 Td [( )0.42585

agli aiuti di stato all'occupazione (n. 2204/2002) non corrisponde a quello descritto dalla normativa nazionale, così come quello di persone con difficoltà di inserimento descritto dalla stessa direttiva non corrisponde a quello di "persone svantaggiate" previsto dalla normativa nazionale. In particolare, va evidenziato come:

- l'articolo 2, punto "g" definisca "disabili" non solo i lavoratori definiti tali dalle legislazioni nazionali (in Italia, la legge n. 68/1999), ma anche, alternativamente, quelli che, ancorchè non rientranti nella categoria dei disabili normativamente definiti come tali, siano affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
- il concetto di persona con difficoltà di inserimento (ovvero "svantaggiata") del Regolamento CE sia significativamente più ampio di quello di persona svantaggiata di cui alla L. 381/1991: ad esempio, nel Regolamento CE sono considerati svantaggiati tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni (o che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni) che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; e qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria (…); ecc.

Ciò premesso, risulta evidente come la categoria delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381/1991 risulti significativamente più ristretta di quella, pure definita come "svantaggiata" dalla norma comunitaria.

Me v'è di più: l'attenta lettura del testo della norma inserita nel Codice Nazionale dei Contratti, già riportata:

… fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione …

quanto meno consente di riferire la condizione relativa alla necessità che almeno la metà dei lavoratori interessati sia composta da disabili ai soli "programmi di lavoro protetto" e non, in genere, sia ai "laboratori protetti" sia ai "programmi di lavoro protetto": il fatto che una virgola sia posta fra le parole "…*nel rispetto della normativa vigente…"* e le parole *"…o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti…"* ma <u>non</u> fra le parole "…*nel contesto di programmi di lavoro protetti…"* e le parole "…*quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili..."* cambia in modo fondamentale il significato della norma: se la virgola fosse ripetuta anche nel secondo caso la norma dovrebbe essere letta nel senso che il requisito della maggioranza di disabili è richiesto anche nel caso di laboratori protetti; ma nel testo dell'articolo 52 la virgola non è ripetuta e tale circostanza non può che imporre di riferire la necessità dell'impiego di persone disabili in percentuale di almeno il 50% solo all'ipotesi dei programmi di lavoro protetto. Del resto, che significato avrebbe la connotazione "interessati" se riferita anche all'ipotesi dei "laboratori protetti" ?

L'importanza decisiva della presenza della virgola è confermata da una sorta di *lapsus calami* dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che nella nota determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, al fine di supportare l'interpretazione (da cui si dissente) che vuole il requisito del 50% di disabili come riferito anche ai laboratori protetti, si è trovata ad aggiungere proprio la virgola che però manca nella norma.

Ciò premesso, è opportuno ricordare anche che la fonte giuridica direttamente applicabile nel territorio nazionale è ora costituita dal D. Lgs n. 163 e non dalle direttive comunitarie nn. 17 e 18/2004. Con specifico riferimento, peraltro, alle parti della direttiva 18/2004 che si riferiscono ai laboratori protetti non

va trascurato il fatto che esse, anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, e dopo la scadenza del termine assegnato per il loro recepimento, non potevano certo ritenersi *self executing*, stanti le evidenti discrepanze del contesto normativo nazionale relativo al tema degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate (in particolare: concetti di svantaggio e di disabilità, assenza in Italia dell'istituto del "laboratorio protetto"); discrepanze che impedivano la diretta applicabilità sul punto della direttiva e che richiedevano un intervento sostanziale di adeguamento da parte del legislatore nazionale. Dato che, per propria stessa natura, le direttive comunitarie non sono atti destinati ad esprimere direttamente la propria efficacia nei confronti dei cittadini dei diversi Stati, essendo dirette proprio agli Stati, che devono adeguare ad esse il proprio ordinamento, tale obbligo di adeguamento "sconta" per così dire proprio la ragione per cui esso deve avvenire, e cioè le diversità dei contesti nazionali. Gli Stati godono di una sia pur limitata discrezionalità nella forma e nei mezzi attraverso cui provvedere al recepimento delle direttive comunitarie al fine di armonizzare i propri singoli ordinamenti, fermo restando il risultato da raggiungere: la scelta operata dal legislatore italiano di limitare la necessità della presenza di almeno il 50% di persone disabili ai soli programmi di lavoro protetto può essere interpretata come il risultato di un lavoro di adattamento delle norme comunitarie alle specificità – già viste – dell'ordinamento giuridico italiano in tema, appunto, di disabilità e di svantaggio sociale.

E', quindi, ragionevole pensare che il vigente Codice dei Contratti consenta di ritenere le cooperative sociali di tipo B appartenenti *ex lege* alla categoria dei "laboratorio protetti", fatta salva la possibilità anche di altri di dimostrare, nei casi specifici, di appartenervi in quanto, pur non possedendo tutte le caratteristiche delle cooperative sociali ed essendo caratterizzati da diversa forma giuridica, ne mutuino di fatto le caratteristiche relative alla presenza tra i propri lavoratori di almeno il trenta per cento di persone svantaggiate, secondo il concetto di svantaggio proprio dell'ordinamento italiano, e di avere tra le proprie finalità quella costituita dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ma, a ben vedere, all'interpretazione appena proposta a proposito dei "laboratori protetti" non dovrebbe essere attribuita soverchia importanza: il grado di incertezza che tuttora avvolge la pratica applicazione dell'articolo 52 del Codice può consigliare la prudenza e perciò di aderire all'interpretazione che di tale norma ha dato l'Autorità di Vigilanza sull'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni.

Del resto, la clausola sociale, se accortamente sfruttata, può essere di fondamentale importanza per valorizzare la funzione delle cooperative sociali di tipo B sopra soglia comunitaria e nel settore delle opere e lavori pubblici (sia sopra che sotto soglia), settore del tutto nuovo che si apre alla valorizzazione delle cooperative di tipo B dopo l'entrata in vigore del Codice dei Contratti.

Inoltre, per gli appalti sotto soglia, va ribadito che la *chance* da sempre offerta dalla deroga di cui all'art. 5 L. 381/1991 attende da molto tempo di essere adeguatamente sfruttata. E ciò può avvenire innanzitutto con l'applicazione delle procedure competitive "riservate" e caratterizzate da peculiari criteri per la scelta del contraente previste dalla legge regionale come obbligatorie sia per gli importi superiori a 50.000 euro annui, ma certamente applicabili, ove se ne ravvisi l'opportunità anche agli appalti di valore più basso.

Per questi ultimi, come già visto, è legittimo non solo effettuare appalti riservati ma anche perseguire l'obbiettivo di realizzare un sistema locale di coprogrammazione sociale (Piani di Zona) e la relativa coprogettazione di una rete pubblico-privato per gli inserimenti lavorativi in cui gli affidamenti di commesse alle cooperative B avvenga in modo non competitivo, quale elemento portante dell'adesione delle stesse alla funzione sociale pubblica. Si tratta di un terreno ancora in buona parte poco o per nulla sfruttato, che certamente non si pone in contrasto con la normativa ragionale e che meriterebbe maggiore attenzione da parte dei soggetti istituzionali e della stessa cooperazione sociale.

CAPITOLO 6.
COOPERATIVE DI TIPO B, CONCESSIONE DI SERVIZI E PARTNERSHIP CON COOPERATIVE DI TIPO A

La tradizionale distinzione fra il ruolo delle cooperative sociali di tipo A e quello delle B, pur accumunate dal comune impegno, doveroso *ex lege*, nella funzione sociale, è ben nota e non richiede approfondimenti. E', invece, opportuno riflettere sul fatto che le diversità di ruolo non comportano necessariamente una separazione nella loro concreta operatività; anzi proprio tale diversità deve essere vista come opportunità di integrazione operativa; integrazione favorita dalla previsione contenuta nell'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, che stabilisce che allorquando un Ente Locale scelga per la gestione di servizi locali caratterizzati dalla rilevanza economica la modalità dell'affidamento a terzi, tale affidamento deve avvenire con l'attribuzione al soggetto gestore della "titolarità" del servizio.
Che "la quasi totalità" dei servizi sociali sia caratterizzata dalla rilevanza economica è esplicitamente affermato dalla comunicazione CE in tema di servizi sociali in ambito comunitario del 26 aprile 2006, che riprende considerazioni espresse dalla CE sin dal 2002 con il libro verde sui servizi di interesse generale: la rilevanza economica va ravvisata per il semplice fatto che relativamente ad un certo servizio esista un mercato, non importa se si tratti di un mercato su cui gli utenti si procurino il servizio, o un mercato su cui siano gli enti che a procurarsi il servizio per poi offrirlo gratuitamente o con pagamento di tariffe "sociali" agli utenti.
La scelta di "esternalizzare" la gestione di servizi sociali ricade quindi nel campo di applicazione dell'articolo 113 del T.U. n. 267/2001 e l'affidamento al soggetto gestore va quindi effettuato conferendo allo stesso la "titolarità" del servizio. Il rapporto tra P.A. e gestore, quindi, dovrebbe avere natura concessoria, stante il fatto che l'affidamento in appalto non rende l'appaltatore "titolare" del servizio.
La concessione amministrativa è un istituto giuridico di antica origine che può assumere forme e contenuti di vario tipo. Si parla comunemente di concessioni di suolo pubblico, di altri beni demaniali, di onorificenze, di radiofrequenze, di pubblici servizi, ecc. Si tratta, con tutta evidenza di concessioni aventi oggetti molto diversi tra loro, ma l'uso in tutti i casi dell'espressione "concessione" non è casuale, e corrisponde ad un elemento sostanziale, che è presente in tutte le fattispecie esemplificate. Tale elemento costante che accomuna le varie situazioni è dato dall'esercizio di *poteri autoritativi* (ancorchè esercitati in modo consensuale) nell'ambito dell'esercizio di una *pubblica funzione*. Così è nel caso dei servizi finalizzati all'adempimento dei doveri istituzionali concernenti funzioni pubbliche cui l'amministrazione abbia riconosciuto interesse generale (anche se non coperti da diritti di esclusiva, cioè anche se non costituenti monopolio pubblico ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e compatibilmente con i principi comunitari). E' proprio questo il tipo di concessione che ora interessa, nella sua ulteriore specificazione di concessione avente ad oggetto servizi sociali.
Quali sono, in concreto, le più importanti differenze della concessione di un servizio sociale pubblico rispetto all'appalto dello stesso servizio ?.
Si tratta di differenze sostanziali di notevole importanza e per esse va chiarito che non è il *nomen* che le parti attribuiscono al rapporto a fare la differenza, ma le sue effettive caratteristiche giuridiche; queste ultime a propria volta devono essere la conseguenza delle caratteristiche tecnico-organizzative che sono state prescelte nella definizione del progetto di servizio o di intervento sociale. La decisione circa il "nome" da dare al rapporto deve, dunque, essere l'ultima delle preoccupazioni; dopo di essa vengono solo le problematiche procedurali: ultimissime a dover essere prese in considerazione. Nella realtà, come già osservato, l'ordine seguito è spesso quello inverso, con i pessimi risultati che tutti vorremmo evitare.
Le differenze sono riassumibili in sette aspetti fondamentali:
1. la concessione nasce da un provvedimento autoritativo dell'autorità (o da un accordo sostitutivo dello stesso, come in seguito vedremo); l'appalto nasce da un normale contratto di diritto privato;
2. nella concessione il contratto ha natura pubblicistica (come nel caso degli accordi sostitutivi,cui già si è accennato) o, comunque, secondo la tesi ancora prevalente in giurisprudenza, ha natura "accessiva" al

provvedimento di concessione (nel senso che su di esso si regge); nell'appalto il contratto è la fonte stessa di esistenza del rapporto e ne disciplina in via esclusiva le regole;

3. la concessione è contratto "attivo" per l'amministrazione (nel senso che non comporta il pagamento da parte della stessa di un corrispettivo al concessionario) (cosa diversa, come vedremo sono le somme eventualmente erogate al fine di permettere al concessionario di praticare all'utenza tariffe "sociali" o la totale gratuità per la fruizione del servizio); l'appalto è per propria stessa natura un contratto "passivo" nel senso che comporta il pagamento di un corrispettivo da parte dell'amministrazione appaltante all'appaltatore;

4. la concessione dà luogo ad un rapporto dominato dal pubblico interesse, in cui l'amministrazione conserva penetranti poteri autoritativi di ingerenza e controllo che possono arrivare addirittura (ovviamente se motivati sotto il profilo del mutare dell'interesse pubblico) a modifiche del servizio e dei suoi processi di produzione ed erogazione e finanche alla revoca della concessione; l'appalto dà luogo ad un rapporto privatistico in cui l'amministrazione non esercita alcun potere nei confronti dell'appaltatore: l'esecuzione del servizio, cioè la prestazione dell'appaltatore e la controprestazione (corrispettivo) dell'amministrazione sono una volta per tutte "cristallizzate" nel contratto;

5. nel caso della concessione, al concessionario possono essere opportunamente delegate anche incombenze "collaterali" che comportino l'esercizio di poteri autoritativi, normalmente esercitati dall'amministrazione (ad esempio: adottare veri e propri provvedimenti amministrativi per approvare le graduatorie per l'ammissione al servizio oggetto di concessione; ovviamente in diretta applicazione dei regolamenti dell'ente pubblico concedente);

6. nel caso della concessione il servizio viene gestito dal concessionario per conto dell'amministrazione ma in nome proprio, e, dunque, il rapporto di utenza si instaura direttamente fra il concessionario e l'utente; nel caso dell'appalto il servizio viene gestito dall'appaltatore in nome e per conto dell'amministrazione appaltatrice, con cui (e non con l'utente) intercorre il rapporto contrattuale di fornitura del servizio;

7. nel caso della concessione la durata dell'affidamento non ha precisi limiti temporali (grazie anche alla plasmabilità del rapporto nel tempo) e, dunque, può dar luogo ad un rapporto stabile, meno esposto ai rischi di perdita di continuità che, invece, caratterizzano la durata relativamente breve dell'appalto.

Per la Commissione Europea (vedasi il documento della Commissione "Le concessioni in ambito comunitario" del 2001), caratterizzato da una visione molto più prammatica di quella tradizionale del legislatore e del giudice italiani, le differenze fra la concessione e l'appalto di servizi sono sostanzialmente due, la prima delle quali è ritenuta determinante, mentre la seconda viene ritenuta non essenziale. Quella determinante è costituita dal rischio imprenditoriale, che nella concessione ricade in pieno sul concessionario (mentre l'appaltatore può contare su quantità predefinite di servizi da fornire, sul pagamento del prezzo da parte dell'appaltante, ecc.). La differenza secondaria è data dal pagamento da parte dell'utente quanto meno di una quota del costo del servizio nel caso della concessione, mentre nell'appalto l'intero costo è sostenuto dall'amministrazione e le eventuali quote di contribuzione degli utenti alla spesa vengono acquisite da quest'ultima.

Volendo riassumere in un'unica espressione i concetti sin qui esposti si può affermare che il concessionario di un pubblico servizio lo gestisce in nome proprio e per conto dell'amministrazione concedente e che esso opera quale "alter ego" della stessa.

La concessione, insomma, rappresenta il rapporto ideale fra una pubblica amministrazione ed una cooperativa nel caso in cui la prima intenda affidare alla seconda la gestione *integrale* di servizi da offrire agli utenti, mantenendo una forte presenza nel servizio ed assicurandosi poteri di ingerenza e controllo ben più penetranti di quanto non possa essere nel caso del contratto d'appalto.

Analogamente, la modalità della concessione è assai più gratificante dell'appalto per la cooperativa in quanto permette ad essa di esprimere pienamente – attraverso la titolarità del servizio – la sua vocazione ad essere "impresa sociale" e perché la lunga durata e la possibilità di dar vita ad una situazione di

coprogettazione permanente garantiscono alla cooperativa le condizioni necessarie per il proprio sviluppo e lo sviluppo professionale dei soci.
La concessione è particolarmente (ma non esclusivamente) adatta nel caso in cui il servizio che ne costituisce oggetto preveda una quota di contribuzione degli utenti alla tariffa (si pensi, ad esempio, ad un servizio di asilo nido), in quanto ciò valorizza la titolarità del gestore, che si sostituisce all'amministrazione anche nell'incasso delle relative somme. Del resto, anche nel caso in cui il contratto di concessione preveda la facoltà del concedente di imporre al concessionario la totale gratuità per l'accesso al servizio degli utenti (o di certe categorie di essi), la natura concessoria del rapporto solo per ciò non cambia; tale assunto è confermato dalla natura concessoria ripetutamente riconosciuta dalla Suprema Corte, a sezioni unite, all'accreditamento in sanità, anche per i servizi erogati per conto del sistema sanitario pubblico in regime di totale gratuità per gli utenti.
Tutto ciò premesso, e considerate le molteplici opportunità offerte dalla concessione, v'è da chiedersi per quali ragioni essa sia relativamente poco praticata nei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni.
Tali ragioni sono fondamentalmente tre.
La prima è data dal fatto che la concessione è direttamente legata all'affidamento della gestione integrale di un servizio, cioè all'affidamento di un servizio in cui possa essere ravvisata una oggettiva individualità. Occorre porre attenzione a questo aspetto: quasi sempre i servizi sociali possono essere "visti" come componenti di altri più complessi: ad esempio, il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti può essere considerato una componente di un più organico servizio domiciliare per anziani e questo a propria volta può essere considerato una componente dei servizi per anziani, ecc. Via di questo passo, evidentemente, ogni servizio finirebbe col "perdere" la sua individualità e col diventare parte di un servizio più ampio; data l'integrazione fra i servizi, paradossalmente si potrebbe finire con l'individuare solo poche servizi da considerare "unitari": i servizi per anziani, per minori, per l'handicap, ecc.; o, portando all'estremo il ragionamento, data l'unitarietà e l'interconnessione fra i bisogni della persona e della famiglia, arrivare alla conclusione che tale carattere dovrebbe essere riconosciuto al servizio sociale nel suo complesso.
Ma, tale paradossale conclusione può essere facilmente evitata prendendo atto del fatto che l'unitarietà di un servizio, al fine della scelta della sua gestione in regime di concessione amministrativa, va riferita alle sue oggettive caratteristiche economico-organizzative e non alle ragioni che sotto il profilo strettamente tecnico-professionale potrebbero indurre ad identificare il carattere dell'unitarietà solo per "fasci" di servizi fra loro legati da ragioni di integrazione o, comunque, di forte coordinamento. Per quanto ora interessa, le ragioni tecnico-professionali vanno considerate solo in quanto esse possano incidere sulle scelte organizzative che, però, si collocano a monte di quelle concernenti le modalità di gestione: se sotto il profilo tecnico-professionale si ritiene necessario ricondurre nell'ambito di un'unica organizzazione la produzione di un servizio caratterizzato da componenti così fortemente interconnesse fra loro da renderne necessaria la loro totale integrazione, allora la scelta gestionale dovrà essere necessariamente unitaria e, per tale ragione, il servizio sarà considerato "unitario" ed, eventualmente, in tale caso, unitariamente affidato in concessione.
Tutto ciò significa che non è possibile sotto il profilo logico pensare alla concessione di "componenti" di un servizio: in questo senso, ad esempio, non potrà essere oggetto di concessione il servizio di assistenza alle persone all'interno di una casa di riposo, così come non potrà esserlo il servizio educativo nell'ambito di un servizio di asilo nido; in entrambi gli esempi, infatti, sotto il profilo economico-organizzativo il servizio di assistenza alle persone e quello educativi non possono che essere considerate "componenti" dei due servizi unitari cui attengono: il servizio residenziale per anziani nel primo caso e l'asilo nido nel secondo. Viceversa, ben potrà essere dato in concessione il servizio residenziale per anziani indipendentemente da altri servizi per anziani (ad esempio, il servizio diurno) che pur presentando caratteristiche che ne rendano opportuno il coordinamento con il servizio residenziale non comportino, dal punto di vista economico-organizzativo la necessità di una gestione unitaria. Altrettanto vale per il servizio

di asilo nido rispetto ad altri servizi per minori che con il nido presentino aspetti di collegamento (ad esempio, servizi di nido-famiglia o di appoggio educativo alle famiglie).
Alla luce di quanto sopra è possibile concludere che proprio l'impossibilità di affidare in concessione singole componenti di servizi unitari ha costituito (e tuttora costituisce) forse l'ostacolo principale alla diffusione della concessione; spesso la burocrazia; ancor più della parte politica, negli enti pubblici, nel procedere all'esternalizzazione tende a parcellizzare servizi unitari in une serie di appalti, mantenendo una sorta di coordinamento delle prestazioni relative alle singole componenti appaltate del servizio; ad esempio, volendo esternalizzare la gestione di una casa di riposo spesso si procede ad una serie di appalti separati per il servizio di assistenza alle persone, per il servizio infermieristico, per il servizio di cucina, per quello di pulizie e guardaroba, ecc. mantenendo la direzione complessiva attraverso una figura di coordinamento o di direzione; con ciò coltivando l'illusione di conservare un reale potere decisionale e di garantire così una migliore qualità del servizio complessivo. In realtà l'esperienza concreta mostra che tale modo di procedere ingenera quasi sempre inaccettabili situazioni di intermediazione – di manodopera ed una qualità reale del servizio di basso livello.
Proseguendo nell'esame delle ragioni per cui la concessione è stata sino ad ora relativamente poco praticata nei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni incontriamo quella data dalla convinzione delle amministrazioni che con la concessione si perda in controllo del servizio, che verrebbe inaccettabilmente completamente "privatizzato" sol perché la sua titolarità verrebbe ad essere affidata al concessionario; niente di più errato: la titolarità giuridico - gestionale del servizio non va confusa con l'intensità del rapporto con l'amministrazione. Come già visto, i poteri del concedente nei confronti del concessionario sono più penetranti di quelli di cui è dotato l'appaltante nei confronti dell'appaltatore e lo sviluppo nel tempo del rapporto trova nella concessione e non nell'appalto gli strumenti più idonei a garantire l'opportuna elasticità ed adattabilità alle esigenze dell'utenza ed al mutare del contesto in cui il servizio è inserito.
La sfiducia nella concessione sotto il profilo della sua attitudine a garantire all'amministrazione un controllo "forte" sul servizio e, quindi, solo il frutto di una scarsa conoscenza dell'istituto e di equivoci legati all'errata interpretazione del lessico usato; le parole: concessione, affidamento della titolarità, gestione del servizio in nome proprio da parte del concessionario, ecc. possono effettivamente indurre l'erronea convinzione che con la concessione si determini un "impoverimento" anche della titolarità pubblica della funzione di cui il servizio costituisce realizzazione, mentre, in realtà, avviene proprio il contrario.
La terza ed ultima ragione per cui la concessione è stata sino ad ora poco praticata è dovuta al fatto che sino a qualche tempo fa la concessione dei servizi era stata priva di una disciplina legislativa di carattere generale e, dunque, le relative regole erano di origine pretoria o frutto dell'applicazione analogica di norme che si riferiscono a specifici, diversi tipi di concessione.
Così, però, non è più da ben dieci anni. Infatti, l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 415/1998 (meglio nota come "Merloni ter") stabiliva che: "Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2- bis , della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo" [6].

[6] L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al

Attraverso questo rinvio alla disciplina della concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, si è data alla concessione dei servizi una disciplina di carattere generale.
Oggi la concessione di servizi è espressamente e direttamente disciplinata dall'articolo 3 del Codice dei Contratti, che stabilisce che:
"*Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.*
Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7".
La nuova normativa, ancor meglio della precedente, offre un solido fondamento normativo alle clausole che dovranno definirne le regole per la concessione.
Esse sono riassumibili nei seguenti punti:

- la caratteristiche e la durata della concessione devono essere tali da permettere al concessionario l'equilibrio economico finanziario della gestione (non bisogna dimenticare che anche nella gestione di servizi in concessione, e non solo nella concessione di opere pubbliche, spesso il concessionario deve provvedere ad investimenti che richiedono adeguati periodi di ammortamento: si pensi agli investimenti in arredi ed attrezzature, a quelli in formazione ed aggiornamento del personale, a quelli necessari per l'avviamento del servizio, ecc.);
- la necessità di dimostrare che sussistono i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione; tali presupposti devono essere analiticamente descritti nelle premesse del contratto di concessione, di cui costituiscono parte integrante;
- il potere dell'amministrazione concedente di stabilire autoritativamente, per la fruizione del servizio da parte degli utenti, tariffe inferiori (o, ipoteticamente, anche superiori) a quella indicata nel piano economico-finanziario come quelle idonea a garantire l'equilibrio dei costi con i ricavi; in tale caso l'amministrazione deve assumere a proprio carico la differenza "negativa" fra le due tariffe (o, ipoteticamente, può lucrare a proprio vantaggio quella positiva); naturalmente, tale potere può essere esercitato anche stabilendo tariffe "sociali" differenziate a seconda delle condizioni economiche degli

---

concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies , comma 1, lettere a) e b) , e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione

utenti e dei loro nuclei familiari, e tale ipotesi sarà certo quella che più probabilmente si verificherà nel caso dei servizi sociali;

- la previsione di quali siano le conseguenze sul rapporto delle variazioni ai presupposti o alle condizioni di base, che assicurano l'equilibrio economico-finanziario della gestione; esse vengono distinte in due grandi categorie:
  1) quelle che possono esse apportate dall'amministrazione aggiudicatrice, o, *ex lege*, da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione: qualora esse determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, *anche* tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni (in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione). La norma precisa che nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente;
  2) tutte le altre, che sono considerate come facenti parte del rischio imprenditoriale del concessionario;
- la necessità che il contratto contenga il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e preveda la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Come si può evincere dalla lettura delle norme, il legislatore ha approntato alcuni semplici e chiari meccanismi la cui specificazione dettagliata nel contratto di concessione può garantire stabilità nel tempo al rapporto, a tutto vantaggio degli utenti ancor prima che dell'amministrazione e della cooperativa concessionaria. Molto, però, ovviamente, dipende dalla bontà del contratto di concessione che, per valorizzare appieno le opportunità offerte dall'istituto dovrà essere significativamente diverso da quello che avrebbe potuto essere un buon capitolato speciale nel caso di appalto; ciò, soprattutto con riferimento ai rapporti fra amministrazione e concessionario ed agli strumenti di relazione posti in essere al fine di garantire la dinamicità nel rapporto, la forte integrazione del servizio concesso con gli altri servizi sociali pubblici ad esso collegati e collegabili, il miglioramento della qualità del servizio, ecc.

Tutto ciò premesso al fine di chiarire la natura della concessione di servizi (anche sociali) e le caratteristiche del rapporto e del procedimento per instaurarlo (scelta del concessionario) è opportuno richiamare quanto già detto a proposito delle opportunità che l'affidamento da parte degli Enti Locali della titolarità gestionale di servizi sociali offre all'integrazione operativa fra cooperative di tipo A e cooperative di tipo B nella gestione di servizi complessi in cui, in misura variabile a seconda del tipo di servizio (es. case di riposo, strutture residenziali o semi residenziali per anziani o minori, assistenza domiciliare ad anziani….) entrambe le tipologie di cooperativa sociale possono esprimere al meglio la specificità dei propri ruoli operativi. Nella produzione ed offerta di servizi sociali (per le A) e di servizi diversi, forniture e lavori (per le B) A e B insieme potranno dedicarsi con specifiche professionalità e con accresciuto impegno alla qualità del servizio nella sua interezza, con l'indubbio vantaggio di realizzare profonde sinergie nell'adempimento della funzione sociale e permettendo, tra l'altro, alle A di evitare il ricorso a terzi per le componenti dei servizio diverse da quelle più squisitamente sociali (ad esempio: la gestione dei servizi di ristorazione, pulizie e lavanderia in una casa di riposo).

** *** **

CAPITOLO 7.
COME DECIDERE, COME PROCEDERE

Questo volumetto non si propone (né potrebbe realisticamente farlo) di essere un manuale di contrattualistica pubblica affrontando in senso generale il tema dei contratti d'appalto delle pubbliche amministrazioni e delle relative procedure; a tal fine si rinvia alla lettura di una delle numerose pubblicazioni dedicate al tema, che, in un percorso che non ha mai conosciuto soste, hanno trovato nella recente entrata in vigore del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 163/2006) nuovo slancio.

Nella parti che precedono si è cercato di spiegare le ragioni per cui l'adempimento da parte degli enti locali della funzione si inserimento lavorativo di persone svantaggiate possa trovare nel rapporto con le cooperative sociali uno strumento di fondamentale importanza e come l'ordinamento giuridico offra – con norme relativamente vecchie e nuove – molteplici ed appropriati strumenti per supportare e valorizzare tale rapporto.

A conclusione, può essere opportuno sintetizzare i "passaggi" principali attraverso cui gli Enti locali possono coniugare il processo decisionale relativo alle politiche sociali di inserimento lavorativo con il procedimento amministrativo relativo agli affidamenti a terzi (in modo particolare alle cooperative sociali di tipo B) di servizi finalizzando tali affidamenti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

7.1 la "lettura" del bisogno

Va da sé che la finalizzazione nel senso sopra indicato degli affidamenti di servizi non può prescindere dalla "lettura" dei bisogni di inserimento lavorativo dei residenti nel territorio al fine di individuarne le specificità sotto molteplici profili (es. il tipo di svantaggio e di risorse personali da valorizzare, la caratteristiche personali e familiari, la dislocazione sul territorio, ecc.); le caratteristiche dei bisogni cui si intende rispondere sono per natura diverse da territorio a territorio e la messa a disposizione delle risposte non può non tenerne conto.
Sin dal momento della lettura del bisogno è opportuno che i Comuni si rapportino con gli Uffici per l'Impiego della Provincia; tale rapporto sarà estremamente utile per permettere il migliore incontro fra domanda ed offerta di inserimento lavorativo.

7.2 la "lettura" delle risorse presenti sul territorio

Si tratta dell'altra faccia della medaglia: per abbinare in modo appropriato le risposte ai bisogni non è sufficiente conoscere solo questi ultimi, è necessario conoscere le potenziali risposte, cioè le caratteristiche quali – quantitative delle organizzazioni disponibili a collaborare con l'ente locale nello svolgimento della funzione di inserimento lavorativo.

7.3 la ricognizione e l'applicazione degli strumenti per la valorizzazione, al fine degli inserimenti lavorativi, degli appalti per la fornitura di servizi, beni o per la realizzazione di opere e lavori pubblici

Dalla sintesi dei risultati di quanto proposto ai punti 7.1 e 7.2 emergono le *concrete* opportunità, cioè le tipologie di contratti che potrebbero meglio che altre offrire la possibilità di raggiungere l'obiettivo; si tratta ora di realizzare effettivamente tali opportunità ponendo le premesse per giungere a tale risultato:

1) attraverso l'approvazione / aggiornamento della deliberazione di Giunta, proposta nel corso del Progetto ISO NEW, attraverso cui l'Amministrazione comunale individua tipologie di contratto da riservare alla cooperazione sociale di tipo B; con tale deliberazione la Giunta può anche individuare linee guida per l'inserimento di clausole sociali in determinate categorie di contratti di fornitura di beni e servizi ovvero per la realizzazione di opere e lavori pubblici
2) attraverso l'approvazione di un PEG che tenga conto degli obiettivi di cui al punto precedente e che indichi con chiarezza ai responsabili degli Uffici e dei Servizi gli obiettivi da raggiungere in termini di affidamenti finalizzati agli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate
3) attraverso la definizione di un insieme di regole relative al contenuto ed al procedimento per la definizione, la manutenzione e la realizzazione del Piano di Zona. Tali regole, da approvare contestualmente all'adozione del Piano di Zona o in momento successivo al fine del suo aggiornamento, garantiranno al "processo" le caratteristiche di evidenza pubblica necessarie per far sì che le modalità così definite possano rendere il piano di zona il "luogo" in cui concertare con i soggetti non profit (tra essi, le cooperative sociali) la programmazione del sistema sociale locale e la progettazione di interventi e servizi (e tra questi le azioni finalizzate agli inserimenti lavorativi). Tali progetti potranno realizzarsi in vario modo, sia attraverso forme di partnership, ovviamente diverse dall'appalto di servizi, sia attraverso affidamenti "tradizionali" mediante appalti e concessioni le cui modalità possono essere oggetto di concertazione nei competenti "tavoli" partecipativi del piano di zona
4) in particolare, sia quale risultato del percorso concertativo di cui al punto precedente, sia al di fuori di esso, attraverso la definizione di capitolati e i disciplinari di gara per la stipula di contratti di appalto finalizzati all'inserimento lavorativo. Tali definizioni possono essere così articolate:
    5) individuazione dell'oggetto del servizio, della fornitura o del lavoro, distinguendo nel caso di servizi e di forniture fra contratti sopra e sotto soglia comunitaria
    6) individuazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'oggetto del contratto (contenuto "tradizionale" del contratto)
    7) individuazione delle caratteristiche fondamentali cui deve corrispondere il progetto di inserimento lavorativo (contenuto del contratto relativo all'inserimento lavorativo); su tali caratteristiche si dovrà sviluppare la proposta progettuale delle offerte delle imprese che si offrono
    8) individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, sia sotto il profilo del contenuto "tradizionale" del contratto (servizi, beni, lavori…), sia sotto quello del progetto di inserimento lavorativo
        i. nel caso di contratti sopra soglia comunitaria, il progetto di inserimento lavorativo costituirà la "clausola sociale" del contratto e, ai sensi degli articoli 2 e 69 del D. Lgs. n. 163/2006 potrà essere valutato con un punteggio superiore a quello destinato alla valutazione dell'offerta sotto il profilo della sua economicità
        ii. nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ma pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente dovrà avvenire (attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre) attraverso la valutazione, oltre che del prezzo, dei seguenti elementi: a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale; b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;

c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.
La valutazione potrà tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

iii. nel caso di contratti di importo inferiore sia alla soglia comunitaria sia a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà procedere attraverso gara ufficiosa uguale od analoga a quella prevista al punto precedente per contratti di valore superiore a 50.000 euro annui, ovvero mediante negoziazione ed affidamento diretto nel caso in cui vi sia sul territorio una sola cooperativa idonea disponibile ovvero sia stato raggiunto un accordo fra le cooperative disponibili. Nel caso di gara ufficiosa, la selezione dei concorrenti avverrà in modo analogo a quello previsto al punto precedente; nel caso di negoziazione diretta, tale negoziazione sarà finalizzata a concordare un contenuto contrattuale che soddisfi sia dal punto di vista economico che tecnico le esigenze della pubblica amministrazione (ovvero le esigenze di qualità e di prezzo del servizio o fornitura e quelle relative all'inserimento lavorativo collegato).

9) individuazione delle caratteristiche soggettive per la partecipazione ai procedimenti di aggiudicazione, tenendo presente che

i. sopra soglia comunitaria:
   1. la regola generale impone di non discriminare – al fine dell'ammissione al procedimento – i diversi aspiranti in ragione delle loro caratteristiche soggettive (cioè alla loro forma giuridica) o in ragione della loro "appartenenza" al territorio
   2. eccezione a tale regole sono i "laboratori protetti" e a tale proposito, come già detto in precedenza, un'interpretazione possibile (ma non condivisa dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione) della norma renderebbe possibile la riserva di partecipazione alle cooperative di tipo B oltre che a soggetti diversi ma che siano in grado di dimostrare di essere "laboratori protetti"

ii. sotto soglia comunitaria ma per importi annuali superiori a 50.000 euro, con gara tra cooperative operanti sul territorio di cui almeno una scelta a rotazione tra quelle iscritte all'albo nel caso in cui esse siano in numero pari o uguale a tre

iii. sotto soglia comunitaria, ma per importi annui inferiori a 50.000 euro
   1. con gara ufficiosa fra tutte le cooperative presenti sul territorio che manifestino interesse alla partecipazione, ovvero
   2. mediante accordo fra le cooperative partecipanti al tavolo di partecipazione del Piano di Zona competente per materia, a condizione che tale modo di procedere sia stato previamente reso noto dando così la possibilità alla cooperative interessate di parteciparvi.

7.4 L'espletamento delle procedure:

1. approvazione da parte del Dirigente responsabile del capitolato, del disciplinare di gara e del bando
2. pubblicazione del bando e ricevimento delle offerte nel caso di procedura aperta o delle domande di partecipazione nel caso di procedura ristretta
3. lettere di invito nel caso di procedure ristrette
4. nomina della commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
5. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa in seduta pubblica
6. verifica a campione del possesso dei requisiti (dichiarati) per la partecipazione al procedimento
7. esame e valutazione delle proposte qualitative in seduta segreta
8. apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria (eventuale verifica dell'anomalia)
9. approvazione dell'operato della commissione ed aggiudicazione definitiva.

Tutti le fasi procedurali sopra elencate trovano puntuale descrizione nel Codice dei Contratti.

ELENCO ALLEGATI

- Atto di indirizzo sull'affidamento alle cooperative sociali

- Procedura tipo per affidamenti competitivi sottosoglia comunitaria

- Ipotesi di clausola sociale per procedure soprasoglia comunitaria

- Procedura relativa ad ambiti di sperimentazione in modalita' collaborative (non competitive)

BOZZA DI ATTO DI INDIRIZZO

La Giunta ……

Premesso che:

- Con deliberazione giuntale n.78 di data 21.06.2004 la Provincia di Gorizia ha presentato in qualità di capofila la candidatura del progetto sull'iniziativa comunitaria Equal asse 2 imprenditorialità misura 2.2 in rappresentanza di una partnership geografica composta da Lega Coop, Confederazione delle cooperative italiane - unione di Gorizia, Associazione generale delle cooperative italiane, CGIL Camera del lavoro di Gorizia, CISL, UIL ed Enaip FVG., progetto denominato "ISO NEW Imprese sociali dell'Isontino e network per il Welfare", mirato al rafforzamento ed allo sviluppo, nel territorio provinciale dell'impresa sociale quale soggetto per la promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel raccordo con il sistema dei Soggetti e servizi pubblici da un lato e con il Settore del privato sociale e produttivo dall'altro;
- Il progetto di che trattasi è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 760.000,00 (giusto decreto del Direttore Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, n. 1949/LAVFOR del 23.09.2004 pubblicato sul BUR del FVG n.45/10.11.2004) e che con Decreto della Direzione centrale 1453/ Lavfor del 20.06.2005 a conclusione dell'azione 1 il progetto è stato ammesso allo svolgimento della Azione 2 destinata alla concreta realizzazione dello stesso;
- Il progetto di cui sopra si propone di sostenere e qualificare la cooperazione sociale come impresa di inclusione per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate del territorio provinciale ed è coerente con le progettualità fino ad ora elaborate ed intraprese da questa Amministrazione nell'area delle cooperazione sociale e nell'ambito dei percorsi di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui alla legge 68/99 e di quelle a rischio di emarginazione;
- La Provincia ha sottoscritto nel marzo 2006 l'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona triennio 2006-2008 degli ambiti distrettuali Alto e Basso Isontino, approvando nello specifico una serie di azioni di sistema atte al perseguimento dell'obiettivo generale dell'integrazione delle politiche socio assistenziali e sanitarie con le diverse politiche che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo sociale complessivo, quali le politiche per la casa, per la formazione e l'istruzione, per il lavoro e/o per l'inserimento lavorativo, nel presupposto che tale integrazione costituisca la modalità necessaria ed imprescindibile per giungere alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, di una rete cioè che veda al centro la persona in quanto tale e nella sua dimensione relazionale;
- A livello locale il PDZ è riconosciuto come lo strumento fondamentale per organizzare lo sviluppo e il funzionamento integrato dei servizi alla persona, ed il luogo di incontro e di sintesi delle diverse programmazioni territoriali con l'obiettivo di favorire la formazione di sistemi locali di servizi fra loro integrati nei settori sanitario, sociale, educativo, del lavoro, della lotta all'esclusione etc.;
- Negli incontri intervenuti tra responsabili degli Ambiti socioassistenziale dei Distretti dell'Azienda Sanitaria, della direzione generale dell'Azienda stessa, referenti Provinciali e del Consorzio isontino servizi integrati sono state individuate **aree di integrazione tra politiche valutate come strategiche** per il sostegno alla funzionalità dell'intero sistema di servizi .E' stato valutato altresì essenziale il consolidamento degli strumenti di integrazione gestionale e professionale già in uso, ovvero la loro verifica, riarticolazione e revisione nonché il loro sviluppo a fronte di cambiamenti normativi, strutturali, procedurali ed operativi intervenuti in questi ultimi anni;
- Una di tali aree concerne il lavoro visto trasversalmente rispetto alle tematiche della disabilità e del collocamento mirato di cui alla L.68/99, della salute mentale, dello svantaggio, ed alle possibili collaborazioni con la cooperazione sociale ed a partire dalle diverse responsabilità dei soggetti

istituzionali coinvolti nella programmazione di Zona (Comuni associati negli ambiti, Provincia, Azienda per i Servizi Sanitari) e dagli obiettivi ed indirizzi già presenti nei diversi atti di programmazione che la Regione ha emanato negli ultimi anni e relativi nello specifico a:

- favorire la vita indipendente nei suoi diversi aspetti (abitativi, relazionali, sociali, lavorativi), anche mediante azioni finalizzate all'attivazione delle diverse risorse territoriali (area della disabilità).
- sviluppare le azioni finalizzate al reinserimento sociale abitativo e lavorativo dei soggetti dipendenti da sostanze, (area delle dipendenze).
- sviluppare le azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con disagio psichico (area del disagio psichico).
- programmare azioni di prevenzione sociale ed economica nei confronti di singoli soggetti o di interi nuclei familiari, che, trovandosi in condizioni di significativa precarietà, abitativa, lavorativa, economica, relazionale, rischiano di accentuare in forma ancor più grave la propria condizione di marginalità sociale (area disagio e marginalità sociale).

- Tra le azioni di sistema previste nell'area lavoro è individuato come strategico per il perseguimento delle finalità suindicate **il protocollo d'intesa sottoscritto tra gli altri anche dagli Ambiti di servizio sociale, L'azienda Sanitaria n2 Isontina, Il CISI con la partnership del progetto equal ISO NEW** di cui è capofila in relazione alle proprie competenze istituzionali in materia di lavoro e politiche attive del lavoro e di cooperazione sociale la Provincia di Gorizia .

- Il progetto di cui sopra si propone di sostenere e qualificare la cooperazione sociale come impresa di inclusione per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate del territorio provinciale.

- In particolare le azioni di sistema del PdZ definiscono i seguenti sotto obiettivi:

- definizione in sede locale del Sistema pubblico dell'inserimento lavorativo e collocamento mirato;
- individuazione e sperimentazione di strumenti a sostegno dell'economia sociale e giuridici di rapporto pubblico privato;
- sperimentazioni di inserimento lavorativo di fasce deboli;

- Si tratta ora, individuato quale obiettivo prioritario sia delle politiche attive del lavoro che delle politiche sociali l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. di definire un concreto percorso di sostegno alle azioni che all'interno del progetto ISO NEW perseguono tale obiettivo, **valutando come essenziale un rapporto costruttivo con la cooperazione sociale e l'incremento di posti di lavoro nelle imprese cooperative locali** per costruire percorsi di effettiva autonomia di persone deboli oggi in carico ai servizi anche al fine di promuovere il superamento della condizione di utenti degli stessi e la conseguente limitazione o riduzione di interventi socioassistenziali;

- Dato atto che i sottoindicati enti locali del territorio provinciale coinvolti nel progetto Iso New hanno già adottato atti di indirizzo analoghi e con la medesima finalità di incrementare attraverso una precisa programmazione di affidamenti alle cooperative sociali posti di lavoro utili per l'accesso al mondo del lavoro di soggetti svantaggiati e nello specifico:

1.Cormons	D.G. n.43 dd. 3 ott. 2007	Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree verdi,servizio di apertura e chiusura girdini ed altri spazi pubblici,facchinaggio e sgombero locali,rilegatura, distribuzione materiali informativi.
2. Gorizia	D.G. n. 26 dd. 09.02.2007	Lavanderia,stiratura prelievo e riconsegna biancheria Sfalcio erba. Abbattimento e rimozione alberi, potatura siepi, arbusti ed alberi, diserbo vialeitti all'interno delle struttura scolastiche e simili, facchinaggio.
3. Gradisca d'Isonzo	D.G. n. 39 dd. 12.02.2007	Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree verdi, servizi ambientali accessori (caditoie stradali), fotolito, stampa, serigrafia e rilegatura,caricamento dati informatici, distribuzione materiali informativi
4. Monfalcone	D.G. n.18/89 dd 5.3.2007	Noleggio e/o lavaggio e stiratura biancheria piana e confezionata e manutenzione guardaroba,piccola manutenzione ordinaria su fabbricati ed impianti sportivi,manutenzione ordinaria verde pubblico e aree verdi, apertura e chiusura di giardini e di altri spazi pubblici, servizi di manovalanza e facchinaggio.
5. Romans d'Isonzo	D.G. n. 62 dd. 18.06.2007	elenco generale.
6.San Canzian d'Isonzo	D.G. n.144 dd.24.10.2007	servizi di pulizia, servizi di stampa serigrafia e rilegatura.
7. San Pier d'Isonzo	D.G. n. 14 dd. 22.01.2007	Noleggio e/o lavaggio e stiratura biancheria piana e confezionata e manutenzione guardaroba, guardaroba,piccola manutenzione ordinaria su fabbricati ed impianti sportivi,manutenzione ordinaria verde pubblico e aree verdi, facchinaggio, servizi cimiteriali,caricamento dati informatici,distribuzione materiali informativi;
8. Sagrado	D.G. n. 64 dd 8.10.2007	elenco generale;
9. Turriaco	D.G. n. 21 dd.28.02.2007	manutenzione ordinaria verde pubblico e aree verdi,distribuzione materiali informativi, fotolito, stampa serigrafia e rilegatura;
10. Consorzio Isontino Servizi integrati	D. CdA n.6 dd. 6.02.2007	Piccola manutenzione ordinaria su fabbricati,manutenzione ordinaria verde pubblico e aree verdi, facchinaggio/trasporto, servizi di pulizia;

- che è stata effettuata una ricognizione tra i diversi servizi dell'ente per individuare i settori esternalizzabili alle cooperative sociali;

Tutto ciò premesso,

Preso atto del parere favorevole reso dal …… ai sensi dell'art 49 comma 1 del D. Lgs 267/00

DELIBERA

1. Di adottare la direttiva allegato "A" quale parte integrante del presente provvedimento, come testo di orientamento agli uffici e servizi nell'ambito delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi;

2. Di impartire ai medesimi uffici e servizi i seguenti indirizzi:[7]

a. riservare, **in via esclusiva** alla cooperazione sociale l'affidamento di acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nei settori sottoindicati [8]
   - Servizi di noleggio e/o lavaggio e stiratura di biancheria piana e confezionata e manutenzione guardaroba
   - Guardaroba
   - Servizio di piccola manutenzione ordinaria su fabbricati e impianti sportivi
   - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree verdi
   - Servizio di apertura e chiusura giardini e di altri spazi pubblici
   - Servizi di segnaletica stradale
   - Servizi di pulizia
   - Facchinaggio
   - Servizi cimiteriali
   - Servizi ambientali accessori
   - Catering, , mense, gestione bar aziendali
   - Fotolito, stampa, serigrafia, rilegatura
   - Caricamento dati informatici
   - Servizi di digitalizzazione documentale
   - Distribuzioni materiali informativi
   - Servizi di accompagnamento/sorveglianza connessi ai servizi scolastici ed assistenziali
   - Servizi di custodia e vigilanza sedi.
   - Servizi di movimentazione beni e facchinaggio .

b. riservare altresì nelle procedure di acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria diversi da quelli indicati al punto 2 **una procedura di gara** ad anno ad affidamenti alla cooperazione sociale;[9]

---

[7] L'individuazione dei settori richiede una analisi accurata dei servizi per i quali si valuta opportuna l'esternalizzazione, delle competenze operative delle cooperative sociali presenti sul territorio. L'eventuale procedura deserta in un settore affidato in via esclusiva autorizza il responsabile di servizio al ricorso a diversa modalità di affidamento

[8] Ciascun Comune individuerà nell'elenco esemplificativo di servizi (eventualmente integrandolo qualora non esaustivo) quelli che ritiene di riservare in relazione alla propria organizzazione ed alle proprie valutazioni discrezionali.
L'affidamento in via esclusiva di uno o più servizi tra quelli elencati consente una migliore programmazione delle proprie attività da parte della cooperazione sociale ma soprattutto consente al servizio del lavoro di valutare il fabbisogno di figure professionali nei settori affidati nonchè l'individuazione e, in particolare la formazione professionale, di persone alla ricerca di lavoro e/o svantaggiate che potranno essere poi inserite nella cooperazione sociale

[9] L'affidamento di una procedura i settori diversi da quelli precedenti consente di non "ingessare" le cooperative sociali in settori "tradizionali" ma di prevedere la possibilità di coinvolgere la cooperazione anche su aree di lavoro innovative ed a più elevato contenuto professionale

3. Di adottare come modalità procedurali di **affidamento competitivo** alla cooperazione sociale quelle individuate dal progetto ISO NEW atte a valorizzare il progetto di inserimento lavorativo delle/a persone svantaggiate e le modalità di raccordo di tale progetto con il sistema dei servizi territoriali (centri per l'impiego, servizi sociali e sanitari) prevedendo il vincolo per la cooperativa sociale affidataria di reclutare il/i lavoratori svantaggiati presso il centro per l'impiego di riferimento territoriale

4. Di dare mandato ai tavoli tecnici costituiti nell'ambito del progetto ISO NEW o agli analoghi tavoli costituiti nell'ambito della pianificazione territoriale di zona dell'ambito Alto e basso Isontino di sperimentare ed applicare un **metodo di affidamento** alle Cooperative, limitatamente alle forniture di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria **non competitivo** ; Tale metodo dovrà garantire l'equo trattamento delle Cooperative in rapporto alla loro dimensione, al legame con il territorio di riferimento, alla caratteristiche dei servizi appaltati in rapporto alle specificità di ogni singola cooperativa, all'opportunità di creare forme associative tra le Cooperative e sinergie fra le stesse e fra esse ed il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali; tutto ciò, al fine del migliore perseguimento della funzione sociale relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e nel rispetto, comunque, del principio di economicità dell'azione amministrativa.

5. Di dare mandato ai tavoli tecnici costituiti nell'ambito del progetto ISO NEW o agli analoghi tavoli costituiti nell'ambito della pianificazione territoriale di zona dell'ambito Alto e basso Isontino di sperimentare procedure per le forniture aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi , prodotti, lavoro ed opere il cui **importo** stimato al netto dell'IVA **sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie** in materia di appalti pubblici, per l' inserimento nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

6. Di promuovere e sostenere la ricerca e la sperimentazione come previsto al punto 3 dell'atto di indirizzo allegato:

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del dlgs. dd. 18 agosto 2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

La presente deliberazione viene approvata ad unanimità di voti palesemente espressi.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n.21

IL SINDACO/PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO "A"
alla deliberazione della G…..n. … del ……

ATTO DI INDIRIZZO

Alle Direzioni e Servizi
sugli affidamenti alle cooperative sociali

PREMESSA

1. I CONTRATTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA COOPERATIVE DI TIPO "B"

A) Importi sotto soglia

Quando, nel 1991, il legislatore nazionale volle formalizzare la nascita di organismi del tutto peculiari che, pur avendo natura privatistica, condividessero con le pubbliche istituzioni la caratteristica fondamentale che caratterizza queste ultime, e cioè il perseguimento dell'interesse generale della comunità, si propose di utilizzare il modello cooperativistico creando una nuova specie di cooperative, che definì "sociali" in quanto caratterizzate non solo dall'assenza di finalità di profitto ma anche dalla proiezione della missione sociale all'esterno della propria stessa compagine; nel nuovo modello di cooperazione sociale distinse le cooperative che avessero come peculiare missione la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate definendole come "B".

Lo stesso legislatore ritenne che tali cooperative sociali "B" potessero essere sostenute nella loro funzione *in particolare* attraverso la concessione di deroghe nei procedimenti ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e di servizi; ciò sull'evidente presupposto che la fornitura oggetto del contratto d'appalto non fosse costituita solo dal bene o dal servizio oggetto diretto di compravendita, ma anche dal servizio sociale di inserimento lavorativo – per così dire "nascosto" all'interno della fornitura – avente esso stesso un costo.

Dopo una prima fase in cui tale deroga operava senza limiti di valore, il legislatore, su sollecitazione della Comunità Europea, modificò la norma che la prevedeva, limitandone l'operatività alle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'applicazione della norma è stata eterogenea e talvolta contraddittoria; in particolare, è spesso mancata la sistematicità che si sarebbe potuta ottenere se l'affidamento delle forniture di beni e servizi alle cooperative di tipo "B" fosse stato oggetto di accordi programmatici partecipati attraverso i quali determinare preventivamente quantità e tipologie di forniture da affidare alle cooperative di tipo "B", oltre che modalità, ove legittimo, per l'individuazione delle specifiche cooperative di volta in volta contraenti; sarebbe stato anche utile e possibile concordare le caratteristiche dei progetti di inserimento, integrandoli nella "presa in carico" complessiva degli interessati e, in definitiva, nella rete locale dei servizi.
Gli strumenti attraverso cui tali obiettivi avrebbero potuto essere raggiunti sono da tempo presenti nel quadro normativo .
L'articolo 2 "misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo", comma 203 della legge n. 662/1996 (espressamente richiamato dall'articolo 3 della legge n. 328/2000) stabilisce che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed

implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati - tra l'altro - attraverso accordi definiti di «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.

In particolare attraverso gli strumenti di programmazione concertata, i soggetti pubblici e le Cooperative sociali operanti sul territorio possono impegnarsi reciprocamente a perseguire l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate residenti nel territorio di riferimento e, in tale modo, condividere le responsabilità inerenti tale pubblica funzione;
Nello specifico nel territorio provinciale tra i principali soggetti pubblici tra i quali

- L'azienda per i servizi Sanitari n 2 Isontina
- Il Consorzio Isontino servizi Integrati
- Il Consorzio culturale del Monfalconese
- Il Servizio sociale dei comuni dell'Ambito Basso Isontino
- Il Servizio sociale dei comuni dell'Ambito Alto Isontino
- La Direzione del Ministero della Giustizia Ufficio per l'esecuzione penale esterna di Pordenone Udine e Gorizia
- Il Comune di Monfalcone
- Il comune di Gorizia
- Il comune di Medea
- Il Comune di San Pier d'Isonzo
- Il Comune di Mossa
- La Camera di Commercio di Gorizia

Ed i soggetti privati tra i quali

- La Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia .
- Finreco
- L'Associazione Industriali della Provincia di Gorizia
- ASCOM
- IRIS Isontina
- L'Associazione Da Donna a DONNA .
- l'Associazione S.O.S. ROSA .
- l'Associazione URASAM.
- Il Comitato provinciale di Coordinamento tra le associazioni dei disabili

È stato stipulato e sottoscritto il 26 aprile 2005 e successivamente integrato con l'adesione di ulteriori enti un protocollo finalizzato a sostenere le azioni del progetto Iso New che così recita:

Art 1. I soggetti aderenti al presente protocollo d'intesa condividono la necessità del rafforzamento di uno stabile raccordo tra istituzioni pubbliche e soggetti privati per la realizzazione di un sistema a rete qualificato in grado di rispondere ai bisogni delle persone disabili e delle persone svantaggiate a rischio di emarginazione e delle aziende in modo efficiente ed efficace al fine di perseguire l'obiettivo di perseguire il rafforzamento e lo sviluppo , nel territorio provinciale dell'impresa sociale e nello specifico della cooperazione sociale quale soggetto strategico per la promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel raccordo con il sistema dei Soggetti e servizi pubblici da un lato e con il Settore del privato sociale e produttivo dall'altro e di raggiungere un significativo

incremento del livello quantitativo e qualitativo dell'occupazione delle persone svantaggiate nel territorio provinciale.

Le parti convengono che il progetto ISO NEW Imprese sociali dell'Isontino e network per il Welfare presentato ai sensi dell'Iniziativa comunitaria Equal a valere sull'asse 2 Imprenditorialità misura 2.2 Rafforzare l'economia sociale (terzo settore) nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e dei servizi del quale è capofila la Provincia di Gorizia è strumento ed opportunità di rilevante importanza strategica per il perseguimento degli obiettivi comuni ai soggetti aderenti , ne condividono le finalità gli obietti e le specifiche azioni nello stesso indicate.

Il progetto ISO NEW è stato concretamente attivato in una serie complessa di interventi e le cooperative sociali isontine si sono impegnate nelle varie e diverse azioni che lo stesso prevede sia sul versante della qualificazione e rafforzamento della cooperazione sociale che su quello della tutela ed implementazione del ruolo del socio lavoratore che infine su quello della definizione e consolidamento di un sistema stabile di inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate all'interno dei centri per l'impiego gestiti dalla provincia di Gorizia .

E' pertanto ora necessario prevedere l'impegno da parte degli enti pubblici a riservare alle Cooperative Sociali di tipo "B" aderenti al progetto equal in parola una quota dei propri appalti in specifiche e concrete modalità, nell'ambito del quadro generale di accordo precedentemente delineato

L'uso degli strumenti di programmazione concertata di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, espressamente previsto dalla legge n. 328/2000, ancorchè non espressamente richiamato dalla legislazione regionale, è da intendersi applicabile nella regione Friuli Venezia Giulia non solo in virtù della portata generale della norma nazionale (L. n. 662/96), ma anche del richiamo ripetutamente operato dalla normativa regionale del Friuli Venezia Giulia ai principi ed agli strumenti della legge n. 328/2000.

Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, invero, la specifica normativa regionale afferente al sistema delle autonomie locali, al procedimento amministrativo ed al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali (in particolare, le leggi regionali nn. 1/2006, 7/2000 e 6/2006) offre molteplici e rilevanti affermazioni a supporto non solo della legittimità, ma addirittura della promozione dell"utilizzo nei rapporti fra gli Enti Locali e le cooperative sociali di tipo B di strumenti concertativi anche ove si tratti di utilizzare lo strumento dell'appalto della fornitura di beni e di servizi quale fattore di collaborazione con tali soggetti nell'esercizio della funzione sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Ulteriore indirizzo normativo di riferimento è costituito dalla chiara norma contenuta nella legge n. 381/1991 ed espressamente fatta salva dal Codice degli Appalti, che stabilisce che le P.A. nell'affidare a cooperative sociali di tipo B appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria possono operare *in deroga alla normativa in tema di contratti della P.A. e non semplicemente in deroga alla specifica normativa concernente le procedure di gara d'appalto* (che appartiene alla più generale normativa in tema di contratti della P.A. ma non ne esaurisce certo i contenuti); in altre parole, la norma eccezionale contenuta nella legge n. 381/1991, confermata dal nuovo Codice degli Appalti, consente di derogare in senso lato ai principi tipici della normativa in tema di contratti della P.A. e di procedure d'appalto; in particolare essa consente di derogare al principio della *competitività*, non solo tipico delle gare d'appalto ma elemento normalmente caratterizzante tutti i procedimenti amministrativi in cui interessi privati possano essere potenziali *competitori* in rapporti con la P.A..

La possibilità della deroga alle norme in tema di contratti della P.A. consente, dunque, di procedere, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (e in particolare dei principi di trasparenza e di buona amministrazione par condicio, economicità, non discriminazione) di sviluppare nei tavoli permanenti di confronto P.A. / Coop sociali B un dialogo *concertativo* nell'ambito del quadro di

riferimento costituito dal progetto ISO NEW definito quale azione di sistema nell'ambito dei due pIani di Zona dell'alto e Basso Isontino mirato a raggiungere l'implementazione dell'affidamento delle forniture (di valore inferiore alla soglia comunitaria) di beni o di servizi alla cooperazione sociale locale con l'obiettivo dell'incremento di posti di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel territorio provinciale e nello specifico di quelle inserite nella banca dati in corso di predisposizione presso i Centri per l'impiego di Gorizia e di Monfalcone su segnalazione dei servizi sociali e sanitari territoriali che ne curano la presa in carico.

B) Importi sopra soglia

Per quanto attiene alle procedure di affidamento di forniture e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria anche l'Unione Europea ha progressivamente esteso la deroga,originariamente prevista solo per le procedure sotto soglia, a prescindere da limiti di valore: con la direttiva 2004/18/Ce relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi, infatti, l'Unione Europea ha riconosciuto l'opportunità di prevedere che gli stati membri possano prevedere nella definizione dei contratti e nella previsione dei criteri di aggiudicazione clausole sociali sulla base delle quali sarà addirittura legittimo far prevalere il valore della socialità rispetto a quello dell' economicità intesa come risparmio di risorse economiche.

La direttiva n. 18/2004 è stata trasfusa nel vigente Codice degli Appalti.

Ai sensi del Codice degli Appalti, gli enti pubblici possono legittimamente decidere (o impegnarsi, attraverso forme di programmazione concertata, a decidere) di inserire nei capitolati relativi alla fornitura di servizi di importo unitario *pari o superiore alla soglia comunitaria* la condizione di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge n. 381/1991 (e cioè, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo). Tale scelta od impegno potrà riguardare una percentuale predefinita e/o tipologie predefinite delle forniture di beni o servizi sopra soglia.

Fermo restando che la verifica della capacità di adempiere agli obblighi di inserimento lavorativo non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto, i criteri di aggiudicazione – in perfetta sintonia con quanto ora previsto dall'articolo 2 del Codice degli Appalti – ben potranno valorizzare la qualità dei progetti di inserimento lavorativo, con l'attribuzione agli stessi di un punteggio pari ad una percentuale significativa del punteggio totale (percentuale che potrà addirittura superare il 50% ai sensi del disposto dell'articolo 2 del codice degli appalti, che sancisce la legittimità della subordinazione del parametro economico rispetto a quello della socialità).

2. LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NEL CASO DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

Come già chiarito, nel caso di appalti "sotto soglia" alle coop "B", la deroga alla normativa in tema di contratti della pubblica amministrazione non comporta una deroga ai principi generali che in ogni caso debbono guidare l'azione amministrativa (legalità, par condicio, trasparenza, economicità intesa nel senso di buon utilizzo delle risorse, ecc.).

Per tale ragione qualora un'Amministrazione si trovi nella necessità di scegliere fra più cooperative sociali di tipo "B" cui affidare una fornitura una modalità di scelta viene individuata dall'articolo 24 della L.R. 20/2006 recentemente approvata sulla cooperazione sociale nel particolare procedimento di tipo competitivo da utilizzare nelle procedure sotto soglia comunitaria al fine di individuare l'aggiudicataria fra più cooperative di tipo B operanti sul territorio e tra loro in effettiva o potenziale competizione.

Tuttavia, il modo preferibile per risolvere il problema, anche restando nel tradizionale solco del contratto privatistico di appalto per la fornitura di beni o servizi, è quello degli accordi concertativi con la condivisione di criteri di ripartizione degli appalti fra le cooperative di tipo "B" interessate al fine di e conciliare la specificità degli affidamenti (il cui oggetto, infatti, non è costituito solo - e tanto - dall'oggetto materiale della fornitura, quanto dall'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate) con il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa sopra richiamati (trasparenza, par condicio, buona amministrazione, ecc.).

Si tratta pertanto sempre nell'ambito dei tavoli di lavoro previsti dal progetti ISO NEW di prevedere uno specifico mandato per la definizione di tipologie standard di accordi che pur salvaguardando il rispetto del principio di economicità non inteso nel senso di "risparmio sul corrispettivo" (la cui deroga sarebbe comunque consentita ai sensi dell'articolo 2 del Codice degli Appalti), ma sapientemente interpretandolo tenendo conto della effettiva caratteristica di "duplicità" dell'oggetto contrattuale (bene o servizio in se' considerato, da un lato, ma anche inserimento lavorativo dall'altro) valorizzino le potenzialità e sinergie fra le Amministrazioni e fra le Cooperative partecipanti al progetto medesimo anche attraverso una originale "lettura" del principio di economicità che in questo peculiare contesto si impone. Gli accordi tipo dovranno prevedere al fine di salvaguardare il rispetto dell'evidenza pubblica (trasparenza, par condicio, buona amministrazione) una modalità di adeguata e preventiva informazione, comprensiva delle "regole" che saranno applicate nel percorso di coprogettazione e di concertazione. In tal modo, in piena trasparenza, tutte le cooperative di tipo B interessare avranno modo di partecipare ai tavoli concertativi.

3. RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI ULTERIORI TIPOLOGIE DI RAPPORTO

Va ulteriormente indicato che in considerazione del fatto che il valore essenzialmente sociale della funzione svolta dalle coop "B" non differisce nella sostanza ma solo nella forma, nella concreta modalità della sua attuazione, dalla funzione sociale svolta dalla coop "A"; può essere sviluppata una più efficace realizzazione nel territorio provinciale della legge n. 381/1991 nel contesto della legge n. 328/2000 e della L.R. n. 6/2006 attraverso la ricerca e la sperimentazione:

- del possibile inquadramento delle procedure ad evidenza pubblica (ma non competitive) sopra descritte nel più ampio provvedimento amministrativo di costruzione e attuazione del Piano di Zona; in tal senso, i tavoli di coprogettazione e concertazione sopra indicati potrebbero divenire uno dei tavoli tematici del Piano di Zona ("tavolo inserimenti lavorativi") e in tal modo sviluppare le evidenti sinergie realizzabili attraverso l'integrazione delle politiche sociali nel loro complesso;

- del possibile "superamento" della distinzione fra servizi tipici delle coop "A" e servizi e forniture tipici delle coop "B" attraverso le definizione di progetti di servizio o di intervento sociale congiuntamente predisposti e realizzati da coop "A" e "B" insieme; a tale proposito, è opportuno rammentare che la modalità concertativa (e dunque non competitiva) ben si attaglia al complessivo procedimento del Piano di Zona che, anche in questo caso, nel rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (e in particolare della trasparenza), può essere concepito in modo tale da realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale; ciò potrà avvenire attraverso la sperimentazione di modelli di rapporto pubblico/privato non profit alternativi nella sostanza al rapporto di appalto di sevizi (moduli contrattuali di diritto pubblico costituiti da accordi procedimentali – art. 11 L. 241/1990 – finalizzati alla conclusione di accordi di collaborazione pubblico/privato – art. 119 T.U. n. 267/2000 – e di sostegno pubblico all'impegno delle organizzazioni non profit per attività sociali di interesse generale.

BOZZA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E LETTERA INVITO PER PROCEDURA SOTTOSOGLIA

Prot. n. ……. Gorizia, ……..2007.

DETERMINAZIONE N. …../1/2007

OGGETTO: Indizione di una gara a procedura negoziata ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 per l'aggiudicazione a Cooperativa Sociale del servizio di….. presso …… per il periodo……..

Direzione ……

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI SERVIZIO

RILEVATO che il …… scadrà l'appalto per il servizio di …… e che, non disponendo questo Ente di attrezzature e di personale adatto, ed essendo intendimento dell'Amministrazione promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti nel territorio, è necessario ed opportuno provvedere alla indizione di una nuova gara per analogo servizio per l'anno ……...

L'oggetto del servizio è il seguente……..

……..

……..

Ricordato che questa amministrazione è impegnata in un complesso di iniziative volte a promuovere l'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate sostenendo le imprese della cooperazione sociale e più recentemente con la adesione al progetto ISO NEW a valere sull'iniziativa comunitaria Equal fase II di cui la Provincia è il capofila di una partnership di sviluppo di cui fanno parte le tre associazioni di rappresentanza della cooperazione sociale e le organizzazioni sindacali del territorio provinciale oltre all'Enaip , progetto che con Decreto della Direzione centrale 1453/ Lavfor del 20.06.2005 a conclusione dell'azione 1 è stato ammesso allo svolgimento della Azione 2 destinata alla concreta realizzazione dello stesso e finanziato per un complessivo ammontare di € 760.000

Ricordato che il progetto di che trattasi è finalizzato al rafforzamento ed allo sviluppo , nel territorio provinciale dell'impresa sociale cooperativa quale soggetto strategico per la promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel raccordo con il sistema dei Soggetti e servizi pubblici da un lato e con il Settore del privato sociale e produttivo dall'altro, progetto che è compreso tra le azioni di sistema del Piano di Zona dell'ambito Alto Isontino

Ricordato altresì che il predetto progetto è coerente con l'esercizio delle competenze attribuite alla Provincia in materia di cooperazione sociale ed anche con quelle di politica attiva del lavoro e di servizi per l'impiego in particolare per quanto attiene ai percorsi di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui alla legge 68/99 nell'ambito dei servizi di collocamento mirato esercitati attraverso i centri per l'impiego di Gorizia e di Monfalcone

ATTESO che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti con gli interventi sopradescritti questa amministrazione ha assunto la deliberazione giuntale n .. di data……. Con la quale sono stati impartiti specifici indirizzi agli uffici per quanto attiene al sostegno ed alla riserva alla cooperazione sociale di affidamento di servizi dettagliamene individuati nell'ambito di quelle attività che hanno visto finora

maggiormente impegnate le cooperative sociali (pulizie, trasporti, facchinaggio, verde pubblico, manutenzioni generali, ecc.); ***Da integrare con i servizi individuati da parte di ciascun comune*** finalizzati all'incremento di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

RITENUTO pertanto opportuno e doveroso affidare detto servizio a Cooperative Sociali come espressamente indicato dalla L.R. 26 ottobre 2006 n 20 recante norme per la "Norme in materia di Cooperazione Sociale" con cui l'Amministrazione Regionale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e in attuazione della Legge 8.11.1991, n. 381 e successive integrazioni, riconosce ed incentiva le Cooperative Sociali;

ATTESO che, ai sensi delle norme di cui al Capo IV della legge regionale n. 20/2006 gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

ATTESO altresì che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 69 del D. Lgs. n. 163/2006 è legittimo subordinare il principio di economicità ai criteri previsti dal bando ispirati ad esigenze sociali;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 invitando almeno tre cooperative sociali di cui almeno un scelta con il criterio della rotazione tra le iscritte all'Albo ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora esse siano in numero inferiore a tre;

VALUTATA L'opportunità di interpellare le Cooperative Sociali della Provincia di Gorizia regolarmente iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e **che abbiano formalmente e volontariamente aderito al progetto Iso New** accettando un percorso di qualificazione e rafforzamento in collaborazione con l'amministrazione provinciale e gli altri soggetti della partnership e della rete**, oltre ad una scelta con** il criterio della rotazione tra le iscritte all'Albo;

Ricordato che il convenzionamento diretto ovvero la procedura negoziata di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 sono ammessi soltanto nel caso di appalti di servizi o forniture di importo stimato al netto dell'IVA inferiore alla soglia di rilevo comunitario e che detta soglia per gli appalti di servizi come nel caso in oggetto è stabilita dal D.lgs 163 di data 12.04.06 Codice dei contratti pubblici all'art 28 e determinata nella misura di € 206.000 iva esclusa

RITENUTO di individuare quale metodologia per l'aggiudicazione quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto indicato nella lettera d'invito e secondo le condizioni ed i termini stabiliti dal Capitolato Speciale, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, così come previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, stabilendo i seguenti punteggi:

- valutazione qualitativa max 70/100
- offerta economica max 30/100

come meglio dettagliato nella lettera invito facente parte integrante del presente atto;

RICORDATO che l'impegno di spesa verrà assunto con successivi atti dirigenziali;

ATTESO che il presente atto è dotato della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, il quale viene inserito nel presente atto;

DETERMINA

1 - di approvare l'indizione di una gara d'appalto a procedura negoziata ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n. 20/2006 con previsione di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto indicato nella lettera d'invito e secondo le condizioni ed i termini stabiliti dal Capitolato Speciale (allegati al presente provvedimento per farne parte integrante), per l'appalto del servizio di …… per il periodo dal ……al…… ,

2 - di procedere alla aggiudicazione in base al disposto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè all'offerta economicamente più vantaggiosa tra le offerte ritenuti conformi a quanto richiesto, stabilendo i seguenti punteggi:
- valutazione qualitativa max 70/100 di cui 50 per il progetto sociale e 20 per il progetto tecnico di servizio
- offerta economica max 30/100

3 - di invitare alla gara numero……. Cooperative Sociali della Provincia di Gorizia regolarmente iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali (artt. 3 e 4 della L.R. 79/82) ed ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/92, così come riportato dall'Osservatorio Provinciale sulle politiche sociali della Provincia di Gorizia, **aderenti al progetto ISO NEW**[10] oltre ad una tra quelle iscritte all'Albo e non aderenti scelta con il criterio della rotazione e che svolgono tra le attività quella del servizio oggetto del presente bando di gara

4 - di dare atto che, in base alle risultanze del verbale di gara, si provvederà con apposito atto all'aggiudicazione del servizio in oggetto ed alla successiva assegnazione alla Ditta vincitrice;

5 - di approvare la lettera invito e il Capitolato Speciale d'appalto che fanno parte integrante del presente atto;

6 - di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno di spesa;

Il Dirigente/responsabile di servizio

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/00, il_____.

[10] Le cooperative sociali che hanno aderito al progetto Iso new sono rilevabili dal catalogo delle cooperative sociali isontino, presente anche nel sito **www.isonew.it.** Queste cooperative hanno accettato di effettuate un percorso di verifica, valutazione, sviluppo professionale e trasparenza rispetto al trattamento contrattuale dei soci lavoratori

BOZZA LETTERA INVITO

Prot. n. Gorizia,

OGGETTO: Trattativa privata per l'aggiudicazione a Cooperativa Sociale, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 20/2006, del servizio di …… per il periodo dal …… al …….. . Richiesta di offerta per il servizio di…….

RACCOMANDATA AR.

Spett.le

Codesta Cooperativa è invitata a presentare offerta per l'aggiudicazione, a trattativa privata, del servizio di ……..

L'offerta dovrà essere firmata, redatta in lingua italiana, in carta semplice, inserita in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e, insieme alla restante documentazione, di cui oltre, inviata a…… (Comune, provincia, Ente….) mediante lettera raccomandata del servizio postale (o, in alternativa, con consegna diretta o a mezzo corriere) in plico chiuso.

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla gara e la busta con l'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto, a pena di esclusione dalla gara. L'offerta economica dovrà essere contenuta per ciascuna

Possono essere presentate offerte anche per uno solo dei Lotti indicati nell'allegato capitolato

Sul piego, recante l'intestazione della Cooperativa, dovrà essere apposta la scritta "OFFERTA PER IL SERVIZIO DI…….." Lotto n…. *(se ricorre*)

Nel caso la cooperativa intenda presentare offerta per più lotti potrà essere fatto rinvio alla documentazione ai fini dell'ammissione (di cui alle lettere da a) ad f e j) del capo relativo all'OFFERTA) contenuta in una sola delle buste di partecipazione alla gara. *(se ricorre*).

La documentazione relativa all'offerta qualitativa ed a quella economica dovranno invece essere riprodotte per ciascun lotto

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 13.30 del giorno ……. all'Ufficio Protocollo del…….., facendo fede il timbro impresso dall'Ufficio protocollo.

OFFERTA

In lingua italiana, firmata, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) data e luogo di nascita dell'offerente sottoscrittore, nonché posizione giuridica da questi ricoperta in seno alla Cooperativa;
b) denominazione della Cooperativa, numero di partita I.V.A. e codice fiscale;

c) dichiarazione di accettazione senza riserve di tutte le norme e condizioni previste nel Capitolato speciale (allegato), dalla presente lettera invito, dalla L.R. 20/06 ;

d) la dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni, di luogo e di fatto, alle quali dovrà essere effettuato il servizio, per cui non potranno essere successivamente addotte giustificazioni od attenuanti in merito;
e) dichiarazione di aver preso visione dei locali dove dovrà essere prestato il servizio oggetto della presente gara;
f) dichiarazione relativa alla data di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed alla sezione relativa ;
g) dichiarazione relativa all'accettazione dell'impegno a reclutare la/le persona/e svantaggiata/e eventualmente da assumere in caso di affidamento del servizio attraverso l'ufficio di inclusione sociale o struttura analoga del Centro per l'impiego competente territorialmente (Monfalcone/Gorizia) ed a consentire il monitoraggio da parte del c.p.i competente[11]
h) autocertificazione relativa all'ammontare del fatturato degli ultimi tre anni (……..);
i) Autocertificazione relativa all'elenco delle attrezzature a disposizione per ogni singolo lotto
j) Autocertificazione relativa all'elenco di analogo servizio prestato presso Enti pubblici nell'ultimo triennio (……..);
k) autocertificazione,(in carta semplice), con la quale le Ditte dichiarano:
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo o situazione equivalente;
- di non essere state condannate con sentenza passata in giudicato per reati sulla moralità professionale o delitti finanziari;
- di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
l) schede tecniche debitamente compilate in merito agli elementi di cui alle successive lett…..

All'interno delle busta relativa all'offerta in busta separata sigillata e recante all'esterno la dicitura " OFFERTA ECONOMICA" andrà inserita
m) l'offerta economica con indicazione, in cifre ed in lettere, del costo annuo (I.V.A. esclusa), globale per singolo lotto. *(se ricorre)*

Questo Ente non ha reputato di richiedere il costo orario dei lavoratori impiegati (operaio comune, qualificato e specializzato) in quanto si ritiene che tutte le Cooperative applicano le medesime retribuzioni previste dal contratto di lavoro delle Cooperative Sociali.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

[11] Questa dicitura consente lo svolgimento di un'azione di raccordo da parte del centro per l'impiego tra servizi di presa in carico delle persone svantaggiate e il mercato del lavoro, e introduce un elemento di trasparenza anche per l'ente committente rispetto alle modalità di individuazione delle persone svantaggiate. Su questo specifico punto, così come sul sistema di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è stato sottoscritto lo scorso 03.06.2008 tra Provincia di Gorizia –Servizio del lavoro e Confcooperative- unione provinciale, Lega Coop e AGCI un protocollo d'intesa.
Tale modalità è ripresa dall'art 16 del Regolamento provinciale del 18.07.2008 in materia di incentivazioni alla cooperazione sociale nel quale si prevedono gli incentivi agli enti pubblici che affidano commesse alla cooperazione .

L'appalto verrà aggiudicato in base al disposto dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè all'offerta economicamente più vantaggiosa tra le offerte ritenuti conformi a quanto richiesto, secondo i seguenti elementi

- Valutazione qualitativa Max punti 70/100 così articolati
  1. Progetto sociale punti 50
  2. Progetto tecnico di servizio punti 20

- offerta economica max 30/100

1. Per quanto concerne il progetto sociale lo stesso dovrà contenere le seguenti indicazioni[12] (eventualmente descritte nelle schede tecniche tipo messe a disposizione dal soggetto appaltante) e contenente la descrizione sintetica degli elementi richiesti

a) numero, dei soggetti svantaggiate da inserire o inseriti nella specifica attività oggetto dell'affidamento (si prescinde dalla residenza e dalla tipologia dello svantaggio in quanto il reclutamento viene effettuato per il tramite del Centro per l'impiego)
b) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane (numero e tipologia di persone svantaggiate già inserite nella compagine cooperativa) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di rapporto di lavoro, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo); qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate

c) qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale metodologia applicata nella fase di collocazione dei lavoratori inseriti; metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;raccordi con eventuali esperienze propedeutiche precedentemente realizzate, percorsi formativi, d)strumenti per lo sviluppo e la stabilizzazione delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate(quali rapporti di socio lavoratore ovvero rapporti a tempo indeterminato, utilizzo di misure agevolative di stabilizzazione dei rapporti di lavoro eccc….)

e) sinergie da realizzare mediante accordi con altri enti pubblici e privati operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali e del lavoro (sottoscrizione di protocolli d'intesa con servizi specifici o con il Servizio del Lavoro provinciale)

Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si confermi ovvero si ampli l'orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, **l'offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate, con puntuale indicazione degli orari in atto e futuri.**

La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) numero, dei soggetti svantaggiate fino ad un max punti 10
b) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di rapporto di lavoro, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo); max punti 8

[12] I contenuti del progetto sociale danno applicazione operativa ai criteri di priorità nell'affidamento, individuati dall'art 24 comma 2 della L.R. 20/06 in materia di cooperazione sociale

c) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate fino ad un massimo di punti max punti 6
d) metodologia applicata nelle fasi di collocazione dei lavoratori inseriti; metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro; raccordi con eventuali esperienze propedeutiche precedentemente realizzate, percorsi formativi, max punti 15
e) strumenti per lo sviluppo e la stabilizzazione delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate max punti 6
f) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali e del lavoro: max punti 5

2. Progetto tecnico di servizio Max punti 20
Per quanto concerne il progetto tecnico di servizio lo stesso è riferito ai seguenti aspetti
a)……. punti ……..
b)……. punti ……..
c)……. punti ……..
d)……. punti ……..

Prezzo Max punti 30
……..

La nomina di apposita commissione giudicatrice avverrà con successivo atto interno dell'Amministrazione. Della stessa farà parte un esperto in inserimenti lavorativi[13] designato dal ……..dirigente……../dal responsabile di servizio
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Il servizio Lavoro attraverso il Centro per l'impiego competente in relazione alla residenza del /i soggetto/i inserito/i opererà un costante monitoraggio delle persone inserite, al fine di assicurare, in collaborazione con i servizi di presa in carico/invio, la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le progettualità in atto dei soggetti da inserire

SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria.
L'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno derivante dalla effettuazione del servizio in parola e causato a persone o cose, per massimali di polizza non inferiori ad €…….. (persona e terzi) ed € ……. (cose).

[13] Qualora l'ente non sia in grado di individuare nel proprio organico un dipendente con tale professionalità potrà essere richiesto l'eventuale apporto degli operatori del servizio inclusione del Centro per l'impiego di Gorizia o di Monfalcone

Procedure sopra soglia comunitaria

Con la direttiva 2004/18/Ce relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi, l'Unione Europea ha riconosciuto l'opportunità di prevedere che gli stati membri possano prevedere nella definizione dei contratti e nella previsione dei criteri di aggiudicazione clausole sociali sulla base delle quali sia legittimo far prevalere il valore della socialità rispetto a quello dell' economicità intesa come risparmio di risorse economiche.
Nella legislazione italiana tale principio si è tradotto nelle seguenti normative

art 20 della legge n°52 del 6/2/96 ("legge comunitaria 1994") **ha integrato l'art 5 della legge 381/91 con il seguente testo**

art. 20
(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali).

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia, pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, I'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. >>

D. Lgs n 163 del 12 aprile 2006 " Codice dei contratti pubblici di acquisti servizi e forniture" cd nuovo Codice degli Appalti:
Art. 2
"(…)
c. 2 ***Il principio di economicità può essere subordinato***, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ***ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute*** e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
c.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 69
c.1 "Le stazioni appaltanti possono esigere ***condizioni particolari per l'esecuzione del contratto***, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
c.2 Dette condizioni possono attenere, in particolare, a ***esigenze sociali*** o ambientali
.(…)"

Le procedure per gare al di sopra della soglia comunitaria hanno le caratteristiche di

- essere gare aperte a tutti
- prevedere il divieto di valutare preventivamente la capacità
- la possibilità di valutazione del progetto di inserimento

A fronte delle citate fonti normative si propone l'introduzione nei capitolati di una serie di impegni (*Clausola sociale*) a carico della ditta affidataria del seguente tenore:

……..

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 8/11/1991, n. 381 e successive modificazioni, la ditta vincitrice ha l'obbligo di eseguire l'appalto con l'impiego di numero…..[14] persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

A tal fine la ditta si impegna

l) a reclutare la/le persona/e svantaggiata/e da assumere in caso di affidamento del servizio attraverso l'ufficio di inclusione sociale del Centro per l'impiego competente territorialmente Monfalcone/Gorizia[15]) ed a consentire il monitoraggio da parte del c.p.i competente [16]

……

Il progetto di servizio dovrà contenere oltre a quanto indicato nel capitolato le seguenti indicazioni (progetto sociale) che formeranno oggetto di specifica valutazione e di attribuzione di punteggio secondo quanto indicato al punto……..

qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale delle persone svantaggiate da inserirsi

- metodologia applicata nella fase di collocazione dei lavoratori inseriti;
- metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;raccordi con eventuali esperienze propedeutiche precedentemente realizzate, percorsi formativi,
- strumenti per lo sviluppo e la stabilizzazione delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (tipologia di rapporti di lavoro es rapporti a tempo indeterminato, utilizzo di misure agevolative di stabilizzazione dei rapporti di lavoro ecc….)

……

e coerentemente l'introduzione dei seguenti CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (……)

L'appalto verrà aggiudicato in base al disposto dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè all'offerta economicamente più vantaggiosa tra le offerte ritenuti conformi a quanto richiesto, secondo i seguenti elementi

- Valutazione qualitativa Max punti 70/100 così articolati
  1. Progetto tecnico di servizio punti 30
  2. Progetto sociale punti 40

- offerta economica Max 30/100 (…….)

[14] Può trattarsi di un numero fisso ovvero di una percentuale del personale utilizzato per lo specifico servizio

[15] Indicare il CPI cui riferirsi per territorio

[16] Questa dicitura consente lo svolgimento di un'azione di raccordo da parte del centro per l'impiego tra servizi di presa in carico delle persone svantaggiate e il mercato del lavoro, e introduce un elemento di trasparenza anche per l'ente committente rispetto alle modalità di individuazione delle persone svantaggiate.

PROCEDURE PER LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE:

INDIVIDUAZIONE E ULTERIORI AMBITI DI SPERIMENTAZIONE IN MODALITA' COLLABORATIVE (NON COMPETITIVE)

Nell'ambito di questa cornice progettuale va inserito uno specifico approfondimento giuridico/gestionale sulle possibili modalità di raccordo con la cooperazione sociale di tipo competitivo (quali quelle identificate nelle procedure di cui sopra) e di quelle ulteriori sperimentabili anche di tipo non competitivo

Procedure per la promozione della funzione di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Fase preliminare

La fase preliminare concerne l'avvio della procedura, la definizione, pubblicizzazione delle regole e la relativa accettazione da parte dei partner, l'elaborazione collegiale delle linee portanti del PZ (o la loro modificazione, se già elaborate (come nel caso che ora si ipotizza, in cui si opera a piano di zona già elaborato) che riguardano la funzione di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La partecipazione a questa prima fase da parte delle cooperative sociali B e di altre organizzazioni non profit che si occupino di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate è la condizione necessaria per partecipare alle fasi successive: l'esistenza di tale condizione deve essere resa pubblica, unitamente al complesso delle regole relative alla fase preliminare e alla regole fondamentali che reggeranno quelle successive, con forme di pubblicità significative. Al fine di rispettare le norme contenute nell'articolo 24 della legge regionale n. 20/2006 potranno partecipare alla coprogrammazione ed alla successiva coprogettazione tutte le cooperative sociali di tipo B aventi sede nel territorio provinciale.
Al fine di partecipare alla fase preliminare i soggetti non profit che intendano farlo saranno tenuti a sottoscrivere previamente un apposito "patto partecipativo", che conterrà le regole relative alla fase preliminare.
Tra le regole definite sin dall'inizio e preliminarmente, pubblicizzate nella fase che si definisce "preliminare", troveranno posto:
1) la descrizione della modalità non concorrenziale attraverso cui le Amministrazioni si propongono di assegnare le forniture (di importo inferiore alla soglia comunitaria) per le quali, anche in attuazione delle deliberazioni di indirizzo agli Uffici approvate dalla Giunta Comunale nell'ambito del progetto "ISO NEW", si sia stabilito di procedere in tal senso;
2) la descrizione dei rapporti pubblicistici di rapporto "nella sussidiarietà" attraverso i quali le Amministrazioni si propongono di attuare progetti di intervento e di servizio sociale con modalità alternative all'appalto di servizi, coinvolgendo nelle responsabilità sociali istituzionali i soggetti non profit, e in attuazione del principio di sussidiarietà; si tratta, con tutta evidenza, di rapporti di diritto pubblico e non di diritto privato, che hanno per oggetto pubbliche funzioni. Deve essere evidenziata l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo (di diritto pubblico) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/2000.
Attraverso tali accordi sarà possibile disciplinare i doveri delle Amministrazioni e delle formazioni sociali che intendano legare, in un rapporto giuridicamente rilevante, attraverso reciproci impegni, al fine della realizzazione della funzione di inserimento lavorativo, le reciproche volontà.
I rapporti in questione sono di interesse anche per le cooperative di tipo B anche se riguardano interventi e servizi sociali e socio-sanitari o socio-educativi (e dunque di per sé estranei alle funzioni delle cooperative sociali B) in quanto esse possono stringere patti di partnership per svolgere un ruolo all'interno di progetti complessi che richiedano anche lo svolgimento di servizi tipici delle coop B e che realizzino veri e propri sottosistemi a rete.

I rapporti ora in esame (ipotesi di gratuità a parte) potranno essere costituiti dal sostegno istituzionale (finanziario e/o organizzativo) o da forme di più profonda integrazione, mettendo in comune risorse (non solo finanziarie) con la realizzazione di vere e proprie collaborazioni ("partnership"), come prefigurato dall'articolo 119 del T.U. n. 267/2000.
Nel caso del sostegno finanziario (o di componenti finanziarie nel caso delle collaborazioni) dovrà essere posta la massima attenzione a non attribuire tale "nome" a forme surrettizie di appalto; l'obbiettivo sarà raggiunto se si eviterà di concordare "corrispettivi" e se si avrà cura di condizionare la corresponsione del finanziamento non solo al raggiungimento degli obiettivi del progetto ma anche al riscontro puntuale del rapporto fra entrate ed uscite previsto nel budget iniziale, approvato in sede di stipula dell'accordo: l'erogazione del finanziamento non potrà superate ne' l'importo assoluto originariamente previsto ne' lo squilibrio entrate/uscite effettivamente prodotto. Sarà necessario un profondo collegamento anche nella fase attuativa, con un'ingerenza istituzionale assimilabile a quella che l'Amministrazione porrebbe in essere nei confronti di propri stessi Uffici o Servizi. Molto utile, a tale proposito, è il riferimento alla Decisione CE del 28 novembre 2005, relativa alle forme di compensazione pubblica degli oneri relativi all'assunzione da parte di soggetti privati degli oneri conseguenti ad una missione di interesse generale.
Per quanto concerne nello specifico le cooperative sociali di tipo B, il tavolo di concertazione relativo alla funzione di inserimento lavorativo avrà cura (sulla base delle regole fondamentali indicate dalle Amministrazioni nella fase preliminare) di elaborare le regole specifiche che presidieranno, per tale settore di servizi ed interventi, le fasi successive, di individuare i seguenti impegni delle parti publiche e private non profit:

- a riservare ad esse l'appalto per la fornitura di servizi diversi da quelli sociali o socio sanitari, specificamente individuati, di importo *inferiore* alla soglia comunitaria; stabilendo anche, relativamente a tali contratti, che nelle fasi successive un *apposito tavolo* sarà deficato a porre in essere una procedura negoziata *non* concorrenziale al fine di raggiungere un accordo tra le cooperative di tipo "B" che abbiano partecipato alla procedura complessiva. L'accordo non potrà limitarsi alla banale "spartizione" dei contratti, e dovrà prevedere forme collegiali di coordinamento, verifica e valutazione anche nel momento della esecuzione dei contratti stessi. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà (nel rispetto delle norme previste dalla legislazione regionale relativa alle cooperative sociali ed al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali) all'affidamento delle forniture attraverso procedure concorrenziali (ma riservate a coloro che abbiano partecipato ai tavoli) che privilegino (rispetto al prezzo) la valutazione del progetto di inserimento lavorativo e la qualità delle forniture.
- a dare applicazione alle norme (art. 5, comma 4, L. 381/1991; artt. 2 e 69 del codice degli appalti), che prevedono la possibilità di imporre, per la fornitura di beni o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, l'impiego di persone svantaggiate, nella percentuale stabilita dall'Amministrazione, del personale impiegato nelle forniture suddette, <u>con valutazione dei progetti di inserimento</u> al fine dell'aggiudicazione; ciò con riferimento ad una percentuale prestabilita degli appalti sopra soglia.
- a promuovere la partecipazione delle cooperative sociali di tipo "B" ai tavoli di coprogrammazione e coprogettazione in genere, ancorchè attinenti a servizi ed interventi sociali o socio sanitari: la partecipazione delle cooperative di tipo "B" è comunque importante, sia per il contributo di idee, sia per il contributo operativo che esse possono dare nella fase attuativa di progetti "misti" o aventi ad oggetto servizi o interventi sociali o socio sanitari ma il cui contenuto richieda servizi o forniture tipici delle cooperative "B";
- a promuovere, nell'elaborazione dei progetti esecutivi e nella loro attuazione relativi a servizi od interventi sociali o socio sanitari, la partecipazione, a fianco di cooperative di tipo "A" o di altri soggetti non profit, delle cooperative di tipo "B" la cui partecipazione ancorchè "secondaria" all'attuazione sia ritenuta possibile ed opportuna;

** *** **

Conclusa la fase preliminare, vengono avviate le fasi successive, cui potranno partecipare quanti hanno già partecipato alla fase preliminare, previa sottoscrizione da parte loro del "patto di partecipazione" definitivo, contenente le regole già eleborate in forma partecipata nella fase preliminare ed approvate dall'Amministrazione.

La ulteriori fasi sono finalizzate a:

- elaborare in forma collegiale i progetti di massima
- elaborare in forma preferibilmente collegiale i progetti esecutivi
- assegnare ai diversi soggetti che hanno partecipato le convenzioni finalizzate agli inseriumenti lavorativi attraverso la fornitura di beni o servizi
- realizzare i progetti di intervento e servizio sociale cui partecipino anche cooperative di tipo B (per quanto di loro competenza) con modalità diverse dall'appalto e dalla concessione
- valutare la realizzazione e, in genere, i procedimenti.

Prima fase:

Le cooperative sociali di tipo B e gli altri soggetti non profit del territorio che operino nel settore degi inserimenti lavorativi e che abbiano partecipato ai tavoli preliminari e sottoscritto il "patto di partecipazione definitivo", rendendosi disponibili ad impegnarsi anche nella progettazione di massima, in quella esecutiva e nell'attuazione del piano anche con risorse proprie (nel senso di impiegare la propria struttura organizzativa per la realizzazione degli obiettivi di inserimento lavorativo del piano), vengono invitati a *manifestare il proprio interesse* a partecipare direttamente o tramite rappresentanti alla *coprogettazione collegiale di massima* relativamente ai contenuti del PZ concernenti la funzione di inserimento lavorativo che saranno successivamente oggetto di approvazione da parte dell'Organo competente.
In questa prima sperimentazione, la coprogettazione dei progetti di massima può anche essere considerata "collaterale" rispetto al contenuto del Piano di Zona (che pertanto può anche formalmente rimanere nella sua consistenza originaria, cioè così come già approvato), se si valuti troppo impegnativa la sua ri-approvazione formale complessiva.

Seconda fase:

I soggetti che, a conclusione della prima fase, manifestino il proprio interesse a proseguire in quelle ulteriori secondo le regole contenute nel "patto di partecipazione" sottoscritto, partecipano alla *coprogettazione di massima*, rigorosamente "collegiale", per il tavolo tematico di coprogettazione degli interventi di inserimento lavorativo.
Si procede alla progettazione di massima, con il contributo partecipativo di tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse impegnandosi in tal senso.
Tali progetti di massima vengono elaborati tenendo conto dei contratti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli sociali, socio-sanitari od educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, che i Comuni abbiano individuato al fine dell'affidamento non concorrenziale alle cooperative di tipo B che partecipino alla rete locale anche nelle fasi della programmazione e della progettazione.

L'Assemblea dei Sindaci, nell'ambito dei tavoli di partecipazione diversi da quello per l'inserimento lavorativo, individua altresì i progetti di massima che, pur riguardando interventi e servizi sociali, socio sanitari ed educativi, siani stati concepiti anche risposta alla funzione di inserimento lavorativo, distinguendoli nelle seguenti categorie:

1. i progetti per i quali l'Amministrazione intende opportuno procedere direttamente (o attraverso la tradizionale modalità dell'appalto) alla progettazione esecutiva (si tratta di progetti di massima i cui contenuti vengono considerati adatti ad affidamenti esterni di progettazione ma inadatti a sperimentare nuovi metodi di rapporto)
2. i progetti per i quali l'Amministrazione intende opportuno procedere alla realizzazione direttamente essa stesa alla realizzazione, ovvero attraverso la tradizionale modalità dell'appalto, ovvero attraverso la concessione amministrativa o l'accreditamento;
3. i progetti relativi ai servizi per i quali l'Amministrazione ritenga opportuno procedere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione, attraverso forme di sostegno, collaborazione o concessione, ma, in quanto ritenuti di fondamentale importanza e/o di elevata complessità, esclusivamente con imprese sociali, fondazioni, enti di patronato (escludendo, quindi, soggetti quali le organizzazioni di volontariato, quelle di promozione sociale, ecc.)
4. tutti gli altri progetti, per i quali è ritenuto possibile procedere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione mediante forme di gratuità, sostegno, o collaborazione o concessione con tutti i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 328/2000, nessuno eslcuso.

Terza fase:

Conclusa la progettazione di massima, individuati gli appalti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli sociali, socio-sanitari od educativi da affidare in convenzione a cooperative sociali di tipo B al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo, suddivisi ad opera dell'Amministrazione gli altri progetti nelle quattro categorie sopra descritte, coloro che hanno partecipato ai vari tavoli di coprogettazione di massima vengono sollecitati a manifestare il proprio interesse alla prosecuzione con la progettazione esecutiva – e/o attuazione dei progetti sopra descritti.

Viene sollecitato e promosso un accordo fra tutte le cooperative B (e le altre organizzazioni non profit eventualmente ad esse apparentate per le progettazione e la realizzazione dei progetti) al fine di definire, anche contrattualmente, reciproci impegni in un sistema a rete finalizzato agli inserimenti e di assegnare in modo non competitivo gli appalti sotto soglia individuati nelle precedenti fasi.

Vengono altresì raccolte (in quanto ammissibili, alla luce delle categorie sopra indicate) le manifestazioni di interesse alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione di interventi o servizi sociali, socio-sanitari ed educativi finalizzati anche agli inserimenti lavorativi, privilegiando sempre l'integrazione fra soggetti diversi, e, nel caso della categoria n. 4 (e ferma restando l'idoneità soggettiva ed oggettiva), nell'ordine, la gratuità, le forme di sostegno e infine quelle di collaborazione. Nel caso in cui, nell'ambito di ciascuna della ipotesi appena indicate vi siano più manifestazioni di interesse (singole o associate), viene sollecitato un possibile accordo fra gli interessati al fine di ricondurre ad unità le manifestazioni di interesse.

Quarta fase:

1) Per quanto specificamente concerne gli affidamenti in convenzione di appalti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli sociali, socio-sanitari o socio-educativi alle cooperative di tipo "B", nel caso in cui sia stato possibile raggiungere un accordo complessivo, essi vengono affidati con la stipula di convenzioni

che prevedano specifici impegni dei fornitori nella partecipazione al sistema a rete da essi stessi coprogettato nelle precedenti fasi.
Nel caso in cui tale accordo non sia stato raggiunto, si procede attraverso le procedure di tipo competitivo ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 20/2006.

2) Per quanto concerne la realizzazione dei progetti riguardanti servizi ed interventi sociali, socio-sanitari o socio educativi (in cui abbiano un ruolo anche le cooperative di tipo B):
a) se, con riferimento ad uno stesso progetto di massima vi è una sola manifestazione di interesse (di un soggetto singolo o collegiale, derivante dalla stipula di accordi di scopo fra più soggetti) si procede o alla coprogettazione esecutiva o a sollecitare la presentazione, da parte dei soggetti associati, di un progetto esecutivo condiviso e, se il progetto è ritenuto valido, si tratta sulle modalità di attuazione; se si raggiunge un accordo, si passa alla stipula dell'accordo endoprocedimentale o sostitutivo di gratuità, sostegno o collaborazione, a seconda dei casi;
b) se, invece, non vi è una sola manifestazione di interesse, o comunque non è stato possibile ricondurre ad unità le diverse manifestazioni di interesse, si procede invitando gli interessati a presentare i propri progetti esecutivi e si sceglie il migliore (con modalità ispirate al concorso di progettazione); con il vincitore si procede come nell'ipotesi "a".

Quinta fase:

Il tavolo tematico degli inserimenti lavorativi resta attivo, in sinergia con l'Ufficio di Piano, per la valutazione dell'andamento dei progetti che vedono coinvolte le cooperative sociali B oltre che per la "manutenzione" della parte del Piano di Zona concernente gli inserimenti.

APPENDICE NORMATIVA

- Legge 381/91 testo coordinato
- Legge regionale n. 20/06 testo coordinato
- Regolamento regionale 076/pres del 25.02.2008
- Convenzione tipo ai sensi della L.R. 20/06
- Regolamento provinciale dd 18.07.2008

Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"

Testo coordinato

Art. 1 Definizione

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

Art. 2 Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3 Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

"**Art. 4 (Persone svantaggiate**). - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(comma così modificato dall'art. 1, legge n. 193 del 2000)
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".
(i commi 3 e 3-bis sostituiscono l'originario comma 3, per effetto dell'art. 1 legge n. 193 del 2000)

Art. 5 Convenzioni
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto
(articolo così sostituito dall'articolo 20 legge n. 52 del 1996)

Art. 6 Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 - 1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

7. Regime tributario. –
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale. 3 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2)
(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85

Art. 8 Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9 Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 .

Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 12 Disciplina transitoria
. - 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

LEGGE REG.LE 26 OTTOBRE 2006 N 20: " Norme in materia di cooperazione sociale BUR 02/11/2006 n 44

Capo I

Ruolo della cooperazione sociale

Art. 1 (Finalita')

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunita' locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunita' locali.
2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalita' indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.
3. L'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e con finalita' di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:
a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) stabilisce interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;
c) prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione;
d) fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;
e) definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l'attivita' dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.
4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:
a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita' nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attivita', attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunita' territoriali;
c) orientamento delle attivita' a favore delle persone piu' bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
d) qualita' ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
f) produzione di innovazioni che migliorino le capacita' operative nello svolgimento delle loro attivita'.

Capo II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 2 (ABROGATO)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 3 (Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)

1. E' istituito presso la Direzione centrale attivita' produttive l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo e' pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:
a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
b) cooperative che svolgono attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.
3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attivita' socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 e' determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attivita' di tipo b).

4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:
a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformita' al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;
c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformita' all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;
d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Art. 4 (Iscrizione all'Albo)

1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualita' prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Direzione centrale attivita' produttive, di seguito denominata Direzione, indicando:
a) la sezione dell'Albo prescelta, nonche' gli ambiti di attivita' in cui la cooperativa opera o intende operare;
b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualita' prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;
c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.
4. Limitatamente ai casi di attivita' plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attivita' di revisione.
5. L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative puo' essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.
6. La Direzione ha facolta' di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.
7. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la Direzione rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.
8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio.
9. Dell'avvenuta iscrizione e' data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.
Note:
1 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 37, comma 4, L. R. 27/2007
2 Sostituito il comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
3 Sostituite parole al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007
4 Sostituito il comma 5 da art. 37, comma 1, L. R. 27/2007

Art. 5 (Adempimenti delle cooperative)

1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'Albo e' considerato rilevante il verificarsi per oltre novanta giorni continuativi di una delle seguenti irregolarita':
a) il numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);
b) il numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;
c) il numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.
2. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti, entro centoventi giorni da quando si e' manifestata l'irregolarita', a comunicare il fatto alla Direzione mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
3. Se la comunicazione e' resa oltre i termini di cui al comma 2 ed entro centocinquanta giorni da quando si e' manifestata l'irregolarita' e' considerata tardiva.
4. Entro centoventi giorni da quando si e' manifestata l'irregolarita', deve essere comunicata, nelle medesime forme di cui al comma 2, l'eliminazione della stessa.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cooperative e i loro consorzi trasmettono alla Direzione una nota informativa sulla composizione ed eventuale variazione della base sociale, sulla quale la Direzione effettuera' le opportune verifiche.

Art. 6 (Sospensione e cancellazione dall'Albo regionale)

1. Con decreto del direttore del Servizio, sono sospese dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora:
a) comunichino la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, e non adempiano a quanto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo;
b) ricorra l'ipotesi di comunicazione tardiva di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Il provvedimento di sospensione e' revocato previa presentazione della documentazione comprovante il riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.
3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative e i consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:
a) quando vengano meno le iscrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonche' nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 381/1991;
b) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera a), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui si e' manifestata l'irregolarita';
c) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentodieci giorni dalla data in cui si e' manifestata l'irregolarita';
d) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attivita' coordinate richiamate all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;
e) negli altri casi in cui vengano meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione entro un termine non superiore a centottanta giorni, non abbiano provveduto a effettuare gli adat db(vp'dbb"b)vi'9"d4,",(vt'4d64d0

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualita' di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.
1 bis. Il Conservatore e' responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.
2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. L'Albo viene pubblicato semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.

Note:
1Sostituito il comma 1 da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007
2Aggiunto il comma 1 bis da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

Art. 9 (Soci delle cooperative sociali)
1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della conservazione della stessa, il numero dei soci volontari e' aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Capo III

Interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale

Art. 10 (Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) programmazione, coordinamento e indirizzo;
b) trasferimento su base annuale di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 e definizione con regolamento di criteri e modalita' per il loro riparto tra le singole Province;
c) rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
d) monitoraggio, verifica e valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
2. Spettano altresi' alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato.
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 2 la Regione si attiene ai piu' avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

Art. 11 (Funzioni delle Province)

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:
a) programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14;
b) realizzazione e sostegno di progetti, non aventi natura di attivita' economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attivita' svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' alle societa' di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purche' nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonche' la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Le Province possono concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

Art. 12 (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)

1. E' istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati forniti dagli osservatori provinciali, qualora costituiti, nonche' di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per cio' che riguarda le condizioni e la qualita' del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita' produttive, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.
3. Il Comitato e' composto da:
a) il direttore centrale delle attivita' produttive, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, universita' e ricerca, o un suo delegato;
d) un funzionario designato da ogni Amministrazione provinciale;
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
f) un rappresentante designato dalla Federsanita'-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;
h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato e' convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di piu' di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato e' gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato puo' deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
11. Con decreto del Direttore centrale delle attivita' produttive sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.
Note:
1Interpretato il comma 3 da art. 34, comma 12, L. R. 27/2007

Art. 13 (Persone svantaggiate)

1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate:
a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. E' fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 14 (Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali)

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo sono concessi i seguenti contributi:
a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualita' e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.
c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:
a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;
b) contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;
c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;
d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.
4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni relativi a servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, non integralmente coperti dalle medesime.
5. Con regolamento e' stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.
Note:
1 Aggiunte parole al comma 2 da art. 37, comma 5, L. R. 27/2007

Art. 15 (Obblighi dei beneficiari)

1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 e' subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario e' tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.
3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati gia' erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.
Note:
1 Sostituito il comma 1 da art. 37, comma 6, L. R. 27/2007
Art. 16 (Rendicontazione della spesa)

1. In deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui all'articolo 14, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.
2.Le Province hanno facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.

Art. 17 (Vincolo di destinazione e di non alienazione)

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la ristrutturazione, la manutenzione, la costruzione e l'ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e alle finalita' dell'investimento, su istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facolta' di autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o l'alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione

proporzionale del contributo. Alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. Previa istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facolta' di autorizzare, prima della scadenza del vincolo, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo divenuti obsoleti o inidonei ovvero non funzionali all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni.
6. In caso di alienazione di beni oggetto di contributo pluriennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo e' revocato dal momento dell'alienazione.

Art. 18 (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)

1. La concessione del finanziamento e' disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal responsabile della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. L'organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente, e provvede altresi' alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facolta', in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano gia' ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualita' pari alla meta' di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.
6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l'organo concedente a seguito dei controlli effettuati dalla struttura tecnica competente volti ad accertare la regolarita' della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformita' delle finalita' dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, nonche' la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.
7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.
8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorita' e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

Art. 19 (Effetti della sospensione e della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)

1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la sospensione dall'Albo comporta l'applicazione dell'articolo 47 della legge regionale 7/2000; nel periodo di sospensione sono comunque sospese le procedure di liquidazione ed erogazione, anche in via anticipata, dei contributi concessi;
b) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000;
c) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.
2. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, lettera b), la stessa produce effetti dalla data del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), gli effetti si producono da quando si e' manifestata l'irregolarita'.

Art. 20 (Agevolazioni fiscali e priorita' nell'ammissione agli incentivi)

1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorita' a favore delle cooperative sociali per l'accesso agli incentivi di settore.
Art. 21 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il titolo II e il titolo III della legge regionale 7/2000.

Capo IV
Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici

Art. 22 (Convenzioni-tipo)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

Art. 23 (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalita', l'attivita' oggetto della convenzione e le modalita' di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalita' ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attivita';
d) la partecipazione del personale ad attivita' formative e relative modalita' di effettuazione;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:
1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
j) la determinazione dei corrispettivi, le modalita' di pagamento e le modalita' di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
k) le forme e le modalita' di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attivita' secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attivita' prevista dalla convenzione stessa;
p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
q) il numero delle donne impiegate nelle attivita' della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
s) le modalita' di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualita' dei beni o servizi forniti.
Note:
1Sostituite parole al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007

Art. 24 (Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralita' di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita', e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualita', IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.

2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:
a) qualita', continuita' e personalizzazione del programma di inserimento sociale;
b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;
c) creazione di maggiori e stabili opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate;
d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.
5. Al fine di promuovere, attraverso la continuita', elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonche' di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.
6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche.
7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Note:
1 Abrogate parole al comma 2 da art. 37, comma 8, L. R. 27/2007

Art. 25 (Appalti riservati)

1. Nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalita' di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 163/2006, e successive modifiche, nonche' le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

Art. 26 (Applicazione dei salari convenzionali)

1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all'aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 27 (Bilancio sociale e coinvolgimento)

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo hanno l'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all'accreditamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).
2. Con atto di indirizzo la Giunta regionale definisce i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonche' la tempistica per l'adeguamento all'obbligo di cui al comma 1 nell'ottica di introduzione graduale dello strumento.
2. Il bilancio sociale fornisce informazioni, in particolare, sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita' nella vita associativa degli enti di cui al comma 1.

Art. 28 (Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)
1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006.
2. Gli enti interessati valutano altresi' i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche della fornitura.

Art. 29 (Ruolo della cooperazione sociale nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali)

1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalita' previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresi' a disciplinare le modalita' di autorizzazione e accreditamento

riguardanti l'esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalita' di accreditamento, nonche' le procedure per l'affidamento dei servizi.

Art. 30 (Iniziative di formazione professionale)

1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

Capo V
Norme finanziarie e finali

Art. 31 (Trattamento dei dati personali)

1. In conformita' all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge, nonche' a dare diffusione ai medesimi.
2. Costituiscono finalita' di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione e le Province sono autorizzate al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di Albo;
b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;
c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
d) l'esercizio di attivita' di vigilanza e controllo;
e) l'esercizio di attivita' sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 32 (Abrogazioni, norme transitorie e finali)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);
b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell'articolo 13 della legge regionale 7/1992);
c) l'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992), come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;
d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);
e) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 7/1992);
f) i commi 124 e 125 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);
g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
h) il comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);
i) il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);
j) il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell'articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).
2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonche' con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.
3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007.
4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale e' valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.

5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione e' effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.
7. E' confermata l'esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come regolata dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).
Note:
1Aggiunto il comma 3 bis da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
2Aggiunto il comma 3 ter da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
3Abrogate parole al comma 5 da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007

Art. 33 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 8, fanno carico all'unita' previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, fanno carico all'unita' previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 34
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

L.R. 20/2006, art. 10, c. 2 B.U.R. 5/3/2008, n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2008, n. 067/Pres.

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento:

a) definisce i criteri e le modalità per il riparto tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2006;

b) determina le condizioni per l'applicazione da parte delle Province degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2006 a favore delle cooperative sociali;

c) stabilisce norme per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20/2006.

Art. 2

(Riparto dei fondi tra le Province)

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:

a) importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge regionale 20/2006 concessi dalle Province nel corso dell'anno precedente, nonché ammontare dei pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006;

b) numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2006, di seguito denominato "l'albo", alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia;

c) numero di soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle cooperative sociali aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia.

2. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalità con cui è effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale).

Art. 3

(Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale)

1. In conformità agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale 20/2006, le Province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonché delle cooperative sociali caratterizzate dai seguenti elementi qualificativi:

a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;

c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

Art. 4
(Domande di accesso agli incentivi)
1. Le domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia nel cui territorio è stabilita la sede sociale del richiedente.

Art. 5
(Obblighi dei beneficiari)
1. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché il successivo mantenimento degli stessi, sono subordinati al rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 15 della legge regionale 20/2006.

Art. 6
(Cumulo dei contributi "de minimis")
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con altri incentivi pubblici, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al 100% della spesa ammissibile.

Art. 7
(Flussi informativi)
1. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20/2006, le Province forniscono periodicamente all'ufficio regionale competente in materia di incentivazione alla cooperazione, anche tramite procedure automatizzate, dati ed informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni attuative emanate, agli interventi realizzati, ai risultati ottenuti ed alle problematiche emerse.

CAPO II
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI E CONSULENZE AZIENDALI, PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E PER SPESE DI COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 8
(Beneficiari e regime d'aiuto)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nelle sezioni A e B, nonché i consorzi iscritti alla sezione C dell'albo.
2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.
3. I contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi altresì ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Art. 9
(Iniziative e spese finanziabili)
1. Le Province concedono contributi per le seguenti iniziative:
a) realizzazione di investimenti aziendali;
b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali;
d) modificazione dello statuto per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006.
2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese riguardanti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di immobili aziendali;
b) l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
c) l'acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e b) tramite contratti di locazione finanziaria, esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni;
d) l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e diritti d'uso.
3. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i servizi forniti da consulenti esterni a favore dei beneficiari del contributo. Tali servizi non devono avere natura continuativa o periodica, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, quali le spese per la consulenza fiscale e legale ordinaria e le spese di pubblicità.
4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese notarili ed amministrative;

b) studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
c) spese per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi sei mesi di attività della cooperativa sociale;
d) spese per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.
5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili le spese notarili ed amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie.
6. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.
7. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono presentate alla Provincia entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale.
8. Le domande di contributo concernenti le iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono presentate alla Provincia entro l'anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le relative spese.
9. Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardino l'attivazione di nuovi servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo, nonché socio-sanitario per anziani e disabili, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale salute e protezione sociale in ordine alla compatibilità di tali servizi e strutture con la programmazione regionale in materia.

Art. 10
(Intensità degli aiuti per i contributi concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001)

1. Nel caso in cui i contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), siano concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, l'intensità dell'aiuto non deve superare:
a) il 15% per le piccole imprese;
b) il 7,5% per le medie imprese.
2. Quando l'investimento è effettuato in una zona ed in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, l'intensità dell'aiuto è determinata in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 70/2001 ed alle indicazioni contenute nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
3. In base a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 70/2001, il beneficiario cui sono concessi contributi d'intensità determinata ai sensi del comma 2 è obbligato a conservare l'investimento nella zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale per almeno cinque anni, nonché a sostenere almeno il 25 per cento dei costi oggetto di finanziamento.
4. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 40% delle spese ammissibili.
5. Nel caso in cui i contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), siano concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 50% del costo delle consulenze.

CAPO II
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Art. 11
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.

Art. 12
(Contributi per l'assunzione di persone svantaggiate, da concedere in osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002)

1. In osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 337 del 13 dicembre 2002, le Province concedono contributi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori:
a) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002;
b) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002.
2. L'intensità dell'aiuto, calcolata in percentuale dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50 per cento per le persone svantaggiate di cui al comma 1, lettera a), ed il 60 per cento per le persone svantaggiate di cui al comma 1, lettera b).

3. Quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero dei lavoratori dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno dodici mesi.

Art. 13
(Contributi aggiuntivi per l'assunzione di persone svantaggiate, da concedere in osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002)

1. I contributi aggiuntivi di cui al presente articolo sono concessi, in osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002 e secondo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, nel caso in cui le assunzioni di cui all'articolo 12 rappresentano un incremento netto del numero dei lavoratori sia dello stabilimento sia della cooperativa sociale interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
2. Le Province possono concedere, unitamente ai contributi di cui all'articolo 12, i seguenti contributi aggiuntivi:
a) maggiorazioni delle intensità d'aiuto di cui all'articolo 12, comma 2, fino al 15 per cento per le piccole imprese e fino al 7,5 per cento per le medie imprese;
b) contributi d'intensità fino al 15 per cento per le piccole imprese e fino al 7,5 per cento per le medie imprese, a finanziamento dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di un anno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 12, comma 2;
3. Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del Trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ovvero qualora i posti di lavoro sono creati in zone e settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, le Province possono concedere, unitamente ai contributi di cui all'articolo 12, i seguenti contributi aggiuntivi:
a) maggiorazioni delle intensità d'aiuto di cui all'articolo 12, comma 2, da determinare in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 2204/2002 ed alle indicazioni contenute nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013;
b) contributi a finanziamento dei costi salariali che la cooperativa sostiene su un periodo di un anno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 12, comma 2, la cui intensità è da determinare in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 2204/2002 ed alle indicazioni contenute nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
4. In base a quanto previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002, la cooperativa sociale che ottiene i contributi aggiuntivi di cui al comma 3 in virtù del fatto che i posti di lavoro sono creati in zone e settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, è obbligata a mantenere tali posti di lavoro nella zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale, nonché a sostenere almeno il 25 per cento dei costi salariali oggetto di finanziamento.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente.
6. I posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni ovvero di due anni qualora il beneficiario sia costituito da una piccola o media impresa.
7. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Provincia prima dell'effettuazione delle assunzioni.
8. Qualora la creazione dei posti di lavoro sia connessa ad un investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, le cooperative sociali possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo soltanto nei seguenti casi:
a) l'investimento è stato completato da più di tre anni alla data della presentazione della domanda, oppure
b) l'avvio dei lavori per l'esecuzione dell'investimento ha luogo successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 14
(Contributi per l'occupazione di persone svantaggiate, da concedere in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006)
1. Le Province possono concedere, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006, contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006.
2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti agli articoli 12 e 13 a valere sulle stesse spese ammissibili.

Art. 15

(Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza ed alla formazione delle persone svantaggiate)

1. Le Province concedono, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006, contributi a copertura dei costi salariali sostenuti per l'occupazione di personale addetto all'assistenza ed alla formazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a siffatta attività.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo dell'assistenza e della formazione di persone svantaggiate.
3. Nel caso in cui il personale di cui al comma 1 sia addetto per tutto il suo tempo di lavoro all'assistenza ed alla formazione esclusivamente di persone svantaggiate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002 medesimo.

Art. 16

(Contributi per l'adattamento del posto di lavoro, da concedere in osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002)

1. In osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002, le Province concedono contributi, nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, per le seguenti iniziative:
a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;
b) adattamento e acquisto di specifiche apparecchiature destinate all'utilizzo da parte dei lavoratori disabili.
2. Le spese di cui al comma 1 rappresentano costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non disabili.
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con le sovvenzioni contemplate dalla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2850, nei limiti dell'importo della spesa eccedente le sovvenzioni medesime.
4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

CAPO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, CONCERNENTI IL LAVORO PROTETTO

Art. 17

(Beneficiari e regime d'aiuto)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo.
2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 2204/2002.

Art. 18

(Contributi per la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti)

1. Le Province concedono contributi, nella misura massima del 65% delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative concernenti la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti nei quali è attuato lavoro protetto ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002.
2. Il lavoro protetto è mantenuto nello stabilimento interessato per almeno 5 anni a partire dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.
3. Le domande di finanziamento sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

Art. 19

(Contributi a copertura di costi di trasporto)

1. Le Province concedono contributi, nella misura massima del 65% delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2204/2002, occupate negli stabilimenti nei quali è attuato lavoro protetto.
2. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate, limitatamente al tempo dedicato da tale personale esclusivamente a siffatta attività, nonché le spese per l'acquisizione di specifici servizi di trasporto.

Art. 20

(Intensità maggiorate)

1. Nel caso in cui gli occupati complessivi delle cooperative sociali beneficiarie dei contributi di cui al presente capo siano costituiti per almeno il 50% da lavoratori disabili, le intensità massime di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, comma 1, possono essere maggiorate di 15 punti percentuali.

2. La maggiorazione dell'intensità massima di cui all'articolo 18, comma 1, si applica a condizione che la percentuale minima di occupazione del 50% di lavoratori disabili rispetto al numero complessivo degli occupati sia mantenuta per un periodo corrispondente a quello stabilito al comma 2 del medesimo articolo 18.
3. La maggiorazione dell'intensità massima di cui all'articolo 19, comma 1, si applica a condizione che la percentuale minima di occupazione del 50% di lavoratori disabili rispetto al numero complessivo degli occupati sia mantenuta durante il periodo di durata dell'iniziativa finanziata
4. Nel caso di cooperative iscritte sia nella sezione A che nella sezione B dell'albo, il requisito di cui al comma 1 è riferito agli occupati nelle attività di tipo B.

CAPO V
INCENTIVI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

Art. 21
(Beneficiari e regime d'aiuto)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione C dell'albo.
2. I contributi di cui al presente capo sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 22
(Spese finanziabili)

1. Le Province concedono contributi a copertura dei costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore di cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.

CAPO VI
PROGETTI PROVINCIALI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23
(Progetti provinciali di promozione della cooperazione sociale)

1. Giusta l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, le Province realizzano e sostengono progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.
2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere ad oggetto attività aventi natura economica.
3. In conformità a quanto previsto al comma 2, non costituiscono spese ammissibili a contributo quelle sostenute dalle cooperative sociali, nonché dai relativi consorzi, per lo svolgimento delle loro ordinarie attività d'impresa.

Art. 24
(Contributi per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. In conformità all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, le Province concedono agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Nei casi in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a partecipazione pubblica, i contributi di cui al comma 1 sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 25
(Vigenza)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001, dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2204/2002 e degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381[17]

Convenzione tra l'ente ……..…… e la cooperativa sociale ……..…… per la fornitura di ……, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381,

L'anno ……., il giorno ……. del mese di ……., nella sede di ……..,

TRA

l'ente ……..... (nel prosieguo: l'Ente),
codice fiscale ……..,
avente sede a ……..,
rappresentato da ……,
nato a ……...,
il ……..,
domiciliato a ……,
abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione

E

la cooperativa sociale …… (nel prosieguo: la Cooperativa sociale),
codice fiscale ……..,
avente sede a ……...
……..,
iscritta nella sezione "……..……" al numero ……...…. dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione ……..,
nella persona del suo legale rappresentante …….……,
nato a…….…..……,
il ……..,
domiciliato a ……,
abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto con atto …… di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la fornitura di ……;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività: …….;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il …… per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il …… per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

[17] Bozza di convenzione tipo redatta dalla direzione regionale delle attività produttive – servizio di vigilanza, sostegno e promozione del comparto cooperativo ed approvata dal comitato regionale tecnico consultivo nel luglio 2007

Art. 1

(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) fornitura da parte della Cooperativa sociale dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato capitolato speciale verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: la fornitura);

b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio ……., attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui alla lettera a).

Art. 2

(Durata)

La convenzione ha la seguente durata: ……..……

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato speciale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua nella persona di …….……... il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare n. ……. lavoratori in possesso di qualificazioni e requisiti di professionalità ed esperienza idonei alla corretta gestione delle attività, nonché n. ……. persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. ……. lavoratrici, di cui n. ……. persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti la definizione dei predetti requisiti con riferimento a ciascuno dei lavoratori impiegati, comprese le persone svantaggiate, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di …….……..…., e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di …….……..., nonché i compiti agli stessi attribuiti;

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

……

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all'apposito allegato, predisposti in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento secondo le seguenti modalità:
……
Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la seguente sede:……..……
Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:
……
L'Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa sociale si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.
I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni:
……

Art. 8

(Utilizzo di beni e strutture)

L'Ente si impegna a garantire alla Cooperativa sociale la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni e delle strutture di cui all'apposito elenco allegato, il cui utilizzo avrà luogo alle condizioni di seguito stabilite:
……
Nell'espletamento delle attività previste dalla convenzione, la Cooperativa sociale farà uso dei beni e delle strutture descritte all'apposito elenco allegato.

Art. 9

(Standard tecnici)

L'Ente e la Cooperativa sociale si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.
Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 10

(Contratti di lavoro)

La Cooperativa sociale si impegna ad applicare a favore dei lavoratori condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento.
La Cooperativa sociale si impegna comunque a corrispondere ai soci lavoratori trattamenti economici non inferiori a quelli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
La Cooperativa sociale si impegna altresì ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Art. 11

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

……

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le seguenti modalità:

……

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 12

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

L'importo della convenzione è pari a EUR ……, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato, previa presentazione da parte della Cooperativa sociale di documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori, secondo le seguenti modalità:

……

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base dei parametri oggettivi di seguito determinati:

……

Art. 13

(Assicurazione del personale e degli utenti)

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 14

(Verifica, vigilanza e valutazione relative alla fornitura)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale di cui all'articolo 3;
c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 15

(Inadempienze e cause di risoluzione)

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le seguenti penalità:

……

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

a) violazioni degli obblighi assunti con la convenzione da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente;
b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;
c) ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a giorni ……;
d) cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:
.....

Art. 16
(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di ……

Art. 17
(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 18
(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
a) capitolato speciale citato all'articolo 3;
b) elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'articolo 4;
d) elenco nominativo dei soci volontari impiegati, citato all'articolo 7;
e) elenco dei beni e delle strutture dell'Ente citato all'articolo 8;
f) elenco dei beni e delle strutture della Cooperativa sociale citato all'articolo 8.

P R O V I N C I A D I G O R I Z I A

UFFICIO COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

Regolamento
per la disciplina delle misure di incentivazione e della promozione della cooperazione sociale ai sensi della L.R. 20/2006 e del relativo regolamento regionale di attuazione 067/Pres del 25 febbraio 2008

Approvato dal CONSIGLIO PROVINCIALE
con DELIBERAZIONE N. 31 - Prot. n. 21517/2008 nella seduta del 18 LUGLIO 2008

INDICE

Capo I

Art. 1 Finalità
Art. 2 Beneficiari
Art. 3 Obblighi generali dei beneficiari
Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

Capo II

Art. 5 Interventi finanziabili nei confronti delle cooperative sociali iscritte alle sezioni A) e B) dell'Albo regionale
Art. 6 Procedimenti contributivi riguardanti beni immobili
Art. 7 Interventi finanziabili nei confronti dei consorzi iscritti alla sezione C) dell' Albo regionale

Capo III

Art. 8 Interventi per l' occupazione delle persone svantaggiate finanziabili nei confronti delle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo Regionale
Art. 9 Interventi per l'assunzione delle persone svantaggiate finanziabili nei confronti delle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo Regionale ai sensi del regolamento CE 2204/2002
Art. 10 Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili : Contributi a copertura person ale addetto assistenza e formazione
Art. 11 Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili : Contributi per adeguamento posti di lavoro
Art. 12 Contributi aggiuntivi per l'assunzione di persone svantaggiate

Capo IV

Art. 13 Lavoro protetto contributi per investimenti
Art. 14 Lavoro protetto contributi per costi di trasporto

Capo V

Art. 15 Interventi di promozione della cooperazione sociale
Art. 16 Contributi per l'incentivazione di rapporti convenzionali di cui all'art. 5 della L.381/91
Art. 17 Definizione di persona svantaggiata
Art. 18 Modalità e criteri di riparto del fondo
Art. 19 Regimi di aiuto
Art. 20 Modalità di erogazione e rendicontazione degli incentivi
Art. 21 Vigenza
Art. 22 Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Articolo 1
Finalità

Il presente atto definisce le condizioni di applicazione e le modalità operative per la concessione degli incentivi alla cooperazione sociale previsti dall'art 14 della L.R. 20/2006 nel rispetto di quanto disciplinato dal "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale" approvato con DPGR 25.02.2008 n.067/Pres. in vigore dal 06.03.2008.

Definisce altresì le modalità di applicazione di quanto previsto all'art. 11 della L.R. 20/06 lett. b) concernente la realizzazione ed il sostegno a progetti di promozione della cooperazione sociale e lett. c) relativa alla concessione agli enti pubblici di finanziamenti volti ad incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art 5 della L.381/91 in attuazione al Capo VI del medesimo regolamento regionale.

Articolo 2
Beneficiari

Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Regolamento le cooperative sociali iscritte alle sezioni A, B) e C) dell'albo regionale della Regione Friuli Venezia Giulia delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26.10.2006 n 20 " Norme in materia di cooperazione sociale " aventi sede sociale nel territorio della provincia di Gorizia.

Gli incentivi sono concessi alle diverse tipologie di cooperative o consorzi di cooperative alle condizioni e secondo il regime di aiuto precisato negli articoli dedicati alle specifiche misure contributive.

Possono inoltre beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 15 del presente regolamento gli enti pubblici anche economici e le società di capitali a partecipazione pubblica.

Articolo 3
Obblighi generali dei beneficiari

La concessione degli incentivi di cui al presente regolamento nonché il successivo mantenimento degli stessi sono subordinati al rispetto di quanto stabilito all'art 15 della L.R. 20/06 e specificatamente alla produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:

a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;

c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Dopo la concessione degli incentivi il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano già stati erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Articolo 4
Modalità e termini di presentazione della domanda

Al fine di ottenere gli incentivi previsti dagli artt. da 5 a 13 del presente regolamento in attuazione della disciplina di cui ai capi II, III, IV, V del Regolamento regionale recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale di cui al DPGR 25.02.2008 n.067/Pres. i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento presentano alla Provincia di Gorizia, Ufficio Programmazione e coordinamento delle Politiche sociali, apposita domanda **entro il 31 marzo** di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a)relazione illustrativa dell'iniziativa che dovrà avere avvio ed attuazione in data successiva a quella di presentazione della domanda di finanziamento fatti salvi i casi esplicitamente previsti;

b)preventivo di spesa; qualora la spesa sia riferita a spese di investimento di cui all'art. 5 lett. a), punti da 1 a 5, la stessa dovrà essere corredata da un piano finanziario dell'investimento che a partire da un'analisi circostanziata del fabbisogno evidenzi le ricadute in termini di spese e le incrementate potenzialità di intervento oggettivamente stimabili, l'eventuale correlazione con la creazione di nuovi posti di lavoro ovvero il consolidamento dell'attività in essere;

c) per quanto riguarda le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 5 lett. c) consuntivo delle spese sostenute nei dodici mesi successivi alla data di costituzione della cooperativa sociale;

d) per quanto riguarda le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 5 lett d) consuntivo delle spese sostenute entro l'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le relative spese;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, attestante l'assolvimento degli obblighi previsti all'art 3 comma 1 lett. a), b), c);

f) qualora l'incentivo sia concesso secondo la regola del "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione di data 15.12.2006, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali contributi a titolo di "de minimis" assegnati nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e dei due esercizi finanziari precedenti, come previsto dall'art 3 comma 1 del regolamento medesimo;

Il procedimento di concessione si intende avviato all'atto della protocollazione della domanda presso la Provincia di Gorizia e si concluderà entro il termine di gg. 90 decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda medesima ovvero, qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata trasmessa in termini, dalla data di ricevimento della domanda, corredata da tutte le informazioni e la documentazione richieste purche' la raccomandata pervenga all'ufficio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Il termine è sospeso nelle ipotesi di cui all'art. 7 della L.R. 7/2000.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, relativamente alla disciplina del procedimento, si applica il disposto della L.R. 7/00.

CAPO II

Articolo 5

Interventi finanziabili nei confronti di cooperative sociali iscritte alle sezioni A) e B) dell'Albo Regionale

Alle cooperative sociali con sede sociale nel territorio della provincia di Gorizia iscritte all'Albo possono essere concessi finanziamenti sulle seguenti misure previste dal combinato disposto dell' art. 14 comma 2 della L.R. 20/06 e del Capo II del regolamento attuativo 25.02.2008 n.067/Pres.

a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali.

A tal fine risultano ammissibili le spese concernenti:

1. Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali, nella misura massima del **40%** della spesa complessiva al netto dell'IVA;
2. Acquisto di impianti,macchinari ed attrezzature, nella misura massima del **50%** della spesa complessiva al netto dell'IVA;
3. Acquisto di arredi nella misura massima del **35%** della spesa complessiva al netto dell'IVA;
4. Acquisizione dei beni di cui ai punti 1,2,3, tramite contratti di locazione finanziaria esclusa la locazione finanziaria di ritorno, che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà nel limite

massimo del valore di mercato dei beni nella misura massima del **40%** della spesa complessiva al netto dell'IVA;

5. Acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento, diritti d'uso nella misura massima del **60%** della spesa complessiva al netto dell'IVA;

Le domande di contributo di cui alla lettera a) sono presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.

Nel caso in cui le iniziative di investimento aziendale riguardino l'attivazione di nuovi servizi e strutture nei settori socio-assistenziale, socio-educativo nonché socio-sanitario per anziani e disabili, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale della salute e Protezione sociale in ordine alla compatibilità di tali servizi e strutture con la programmazione regionale in materia.

b) contributi per consulenze.

A tal fine risultano ammissibili le spese concernenti:

1. l'innovazione;
2. la promozione commerciale;
3. la qualità e la certificazione dei prodotti;
4. l'organizzazione aziendale;
5. l'introduzione del bilancio sociale;
6. il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

Il finanziamento è previsto nella misura massima del **50%** della spesa complessiva al netto dell'IVA.

Le spese devono essere relative a servizi forniti, in favore dei beneficiari del contributo, da consulenti esterni. I servizi predetti non devono avere natura continuativa o periodica né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa quali spese per la consulenza fiscale e legale o le spese per pubblicità.

Le domande di contributo di cui alla lettera b) sono presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.

c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.

A tal fine risultano ammissibili le spese concernenti**:**

1. Spese notarili ed amministrative, finanziabili nella misura massima del **100%;**
2. Spese per la locazione di immobili aziendali sostenute nei primi sei mesi di attività della cooperativa sociale finanziabili nella misura massima del **40%**;
3. Spese per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica finanziabili nella misura massima del **60%.**

Le domande di contributo di cui alla lettera c) sono presentate entro l'anno successivo alla data di costituzione della cooperativa sociale desunta dalla data apposta sull'atto notarile di costituzione.

d) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3 della L.R. 20/06 finanziabili nella misura massima del 20%.

Le domande di contributo di cui alla lettera d) sono presentate entro l'anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le relative spese.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo il regolamento CE n 1998/06 " de minimis" e possono altresì essere concessi ai sensi del regolamento CE n.70/2001 "aiuti di Stato in favore delle piccole e Medie imprese qualora ricorrano le condizioni ivi previste come meglio descritto nel successivo art. 20.

Nel caso in cui i contributi di cui al presente articolo lett. b) siano concessi ai sensi del Regolamento Ce 70/2001 l'intensità dell'aiuto non deve superare il **50%** del costo delle consulenze.

Ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo sono considerati ammissibili gli acquisti di beni ed attrezzature usate a condizione che si tratti, sulla scorta di apposita certificazione redatta da soggetto competente, di beni ed attrezzature rigenerati ed in regola con le norme in materia di sicurezza.

Articolo 6
Procedimenti contributivi riguardanti beni immobili

La concessione del finanziamento e' disposta per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal responsabile della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.

Il Dirigente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente, e provvede altresi' alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale il Dirigente, su istanza del beneficiario, ha facolta', in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore all' **80 %** dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.

Alla commisurazione definitiva del contributo provvede il dirigente a seguito dei controlli effettuati dalla struttura tecnica competente volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformità delle finalità dell' opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.

Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.

Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

Articolo 7
Interventi finanziabili nei confronti dei consorzi iscritti alla sezione C) dell'Albo Regionale

Ai consorzi di cooperative di cui all'art. 8 della L. 381/91 aventi sede sociale nel territorio della provincia di Gorizia iscritti alla sezione C) dell'Albo possono essere concessi finanziamenti su tutte le misure con le medesime modalità e condizioni previste al precedente art. 5 con esclusione di quanto indicato alla lettera d) del medesimo.

Per quanto concerne la richiesta di finanziamento relativa alla misura di cui all' art. 5 lett. a) numero 1, qualora questa sia avanzata da un consorzio, l'immobile dovrà essere adibito in via esclusiva alla produzione di beni e servizi da parte delle cooperative sociali socie del medesimo.

Ai medesimi consorzi sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi.

I contributi di cui al comma 2 sono concessi in osservanza al Regolamento CE n.1998/06 "de minimis."

CAPO III

Articolo 8

Interventi per l' occupazione delle persone svantaggiate finanziabili nei confronti delle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo Regionale

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 381/1991, aventi sede sociale nel territorio della Provincia di Gorizia sono concessi contributi

a copertura dei costi salariali sostenuti per l' occupazione di persone svantaggiate di cui ai punti 2 e 3 del successivo all'art. 17 occupate con contratti di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori nella misura massima del 15% dei costi predetti.

Le spese ammissibili sono quelle relative ai costi salariali sostenuti nel corso del precedente esercizio finanziario.

I contributi di cui al comma 1 sono concessi in osservanza al Regolamento CE n.1998/06 "de minimis" e **non** sono cumulabili con quelli previsti dai successivi articoli 9 e 12 a valere sulle stesse spese ammissibili e sulle stesse persone.

Articolo 9

Interventi per l'assunzione delle persone svantaggiate finanziabili nei confronti delle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo Regionale ai sensi del regolamento CE 2204/2002

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, aventi sede sociale nel territorio della Provincia di Gorizia sono concessi inoltre ai sensi del regolamento Ce 2204/2002 contributi per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della L.R. 20/06, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo.

I contributi possono essere relativi all'assunzione di persone svantaggiate, definite come indicato ai punti 1 e 2 del successivo art. 17, che rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento (unità locale) interessato; In tal caso l'intensità dell'aiuto è previsto nella misura massima del **40%** degli stessi, calcolato in percentuale sui costi salariali che la cooperativa sostiene nel periodo di un anno successivo all'assunzione.

I contributi possono essere altresì relativi all'assunzione di persone disabili nell'ambito delle tipologie di persone svantaggiate definite come indicato al punto 3 del successivo art. 17 che rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento (unità locale) interessato ed in tal caso l'intensità dell'aiuto calcolato in percentuale sui costi salariali che la cooperativa sostiene nel periodo di un anno successivo all'assunzione è previsto nella misura massima del **50 %** degli stessi.

Qualora l'assunzione non rappresenti un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per una delle fattispecie che determinano il conseguimento del diritto di collocamento in quiescenza, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

Le domande relative all'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo vanno presentate prima
MdG64bq4q€ dellavvisazione del lavoratore o dei lavoratori, ad eccezione delle domande di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che

un ruolo di affiancamento professionalizzante (tutor di mestiere) o di qualifica di educatore professionale in possesso di diploma di Educatore professionale o di diploma di scuola superiore ad indirizzo sociale pedagogico o di Laurea in Scienze dell'Educazione o Psicologia od equipollenti e con esperienza lavorativa documentata in servizi socio-educativi, costi sostenuti nel corso del precedente esercizio finanziario.

Articolo 11
Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili: Contributi per adeguamento posti di lavoro

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, aventi sede sociale nel territorio della Provincia di Gorizia sono concessi inoltre ai sensi del regolamento Ce 2204/2002 contributi a copertura:

- delle spese connesse all'adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;
- delle spese connesse all'adattamento ed all'acquisto di specifiche apparecchiature destinate all'utilizzo da parte di lavoratori disabili.

Le spese predette devono rappresentare costi aggiuntivi a quelli che la cooperativa sociale avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non disabili e sono finanziabili nella misura massima del **60%.**

I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili a valere sulle stesse spese ammissibili con quelli previsti dalla DGR 24.11.2006 n. 2850 "Indirizzi in merito all'utilizzo del Fondo provinciale disabili" a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità dell'aiuto superiore al **100%** del costo degli interventi surrichiamati. Le domande di finanziamento sono presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.

Articolo 12
Contributi aggiuntivi per l'assunzione di persone svantaggiate

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, aventi sede sociale nel territorio della Provincia di Gorizia, sono concessi inoltre ai sensi del Regolamento Ce 2204/2002 contributi, unitamente a quelli definiti all'art. 9 per l'assunzione di persone svantaggiate a condizione:

- che le assunzioni effettuate rappresentino un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- che i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro non abbiano mai lavorato in precedenza ovvero abbiano perso o siano in procinto di perdere il lavoro precedente;
- che tali posti di lavoro siano conservati per un periodo minimo di tre anni ovvero di due se si tratta di piccola o media impresa.

I contributi aggiuntivi sono i seguenti:

- Maggiorazione delle intensità di aiuto i cui all'art. 9 commi 2 e 3 nella misura massima del **5%** per le piccole imprese e nella misura massima del **2,5%** per le medie imprese;
- Contributi nella misura massima del **15%** per le piccole imprese e nella misura massima del **7,5%** delle medie imprese a copertura dei costi salariali sostenuti dalla cooperativa per il periodo di dodici mesi successivi al primo anno di rapporto di lavoro.

Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale ovvero qualora i posti di lavoro siano creati in zone e settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 lett c) del trattato sono concedibili i seguenti finanziamenti aggiuntivi:

- maggiorazioni nell'intensità di aiuto di cui all'art. 9 commi 2 e 3 nelle modalità disciplinate dall'art. 4 commi 2 e 3 del regolamento Ce 2204/02 non superiore al massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale come indicati nella Carta Italiana degli aiuti predetti adottata con decisione del 28.09.2007, nelle misure riportate nella tabella successiva;
- contributi sui costi salariali che la cooperativa sostiene per il periodo di dodici mesi successivi al primo anno di rapporto di lavoro di intensità disciplinate dall'art. 4 comma 2 e 3 del regolamento Ce 2204/02 e conformi al massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale come indicati nella Carta Italiana degli aiuti predetti adottata con decisione del 28.09.2007, nelle misure riportate nella tabella successiva. La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali può essere concessa solo

a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto e che i posti di lavoro siano mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.

Le intensità di aiuto sono sintetizzate nella seguente tabella:

Area e settore	Aree e settori ordinari			Aree e settori ammessi agli aiuti a finalità regionale			Settore agricolo in zone agricole svantaggiate		
Dimensione	P.I.	M.I.	G.I.	P.I.	M.I.	G.I.	P.I.	M.I.	G.I.
Assunzione di lavoratore disabile									
1° anno	50+5	50+2,5	60	50+5	50+5	50+5	50+12	50+8.5	50+5
2° anno	15	7,5		35	25	15	35	25	15
Assunzione di lavoratore svantaggiato									
1° anno	40+5	40+2,5	40	40+8,5	40+8,5	40+5	40+12	40+8,5	40+5
2° anno	15	7,5		35	25	15	35	25	15

Le domande vanno presentate prima dell'effettuazione delle assunzioni.

Qualora la creazione dei posti di lavoro sia connessa ad un investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali le cooperative possono beneficiare di contributi anche a tale titolo nella misura massima del **30%** e nel limite massimo stabilito dalla programmazione annuale di cui all'art. 18 a condizione che l'avvio dei lavori per l'esecuzione dell'investimento abbia luogo successivamente alla presentazione della domanda oppure che l'investimento sia stato completato da più di tre anni alla data di presentazione della domanda.

CAPO IV

Articolo 13
Lavoro protetto contributi per investimenti

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, aventi sede sociale nel territorio della Provincia di Gorizia sono concessi ai sensi del regolamento Ce 2204/2002 contributi nella misura massima del **50%** a copertura di costi relativi alla costruzione, installazione o ampliamento di stabilimenti nei quali è attuato il lavoro protetto.

Per lavoro protetto si intende un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50 % dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un' occupazione sul mercato del lavoro aperto. Nel caso in cui gli occupati complessivi delle cooperative sociali beneficiarie dei predetti contributi siano costituiti per almeno il 50% da persone disabili l'intensità dell'aiuto viene elevata di 5 punti percentuali e pertanto fino ad un massimo del 55%. Per disabili che non possono lavorare sul mercato del lavoro aperto si intendono quelli che abbiano come esito finale della commissione sanitaria di accertamento le seguenti indicazioni: Avviabili con percorsi propedeutici oppure con strumenti di mediazione e strumenti tecnici.

Tale maggiorazione si applica a condizione che la percentuale minima del 50% di lavoratori disabili sul numero complessivo degli occupati della cooperativa sia mantenuta durante l'intero periodo previsto dal comma successivo. Nel caso di cooperative iscritte sia alla sezione A che alla sezione B dell'albo di cui all'art. 3 della L.R. 20/06 il requisito va riferito agli occupati nelle attività di tipo B.

Il lavoro protetto è mantenuto nella stabilimento interessato per almeno 5 anni a partire dalla data di approvazione del rendiconto riguardante la realizzazione dell'iniziativa.

Le domande di finanziamento sono presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.

Articolo 14
Lavoro protetto contributi per costi di trasporto

Alle cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, aventi sede sociale nel territorio della Provincia di Gorizia sono concessi ai sensi del regolamento Ce 2204/2002 contributi nella misura massima del **30%** a copertura di costi relativi ad iniziative riguardanti il trasporto delle persone disabili occupate negli stabilimenti nei quali è attuato il lavoro protetto. Nel caso in cui gli occupati complessivi delle cooperative sociali beneficiarie dei predetti contributi siano costituiti per almeno il 50% da persone disabili l'intensità dell'aiuto può essere

elevata di 15 punti percentuali e pertanto fino ad un massimo dell' **45%**. Tale maggiorazione si applica a condizione che la percentuale minima del 50% di lavoratori disabili sul numero complessivo degli occupati della cooperativa sia mantenuta durante l'intero periodo dell'iniziativa.

Nel caso di cooperative iscritte sia alla sezione A che alla sezione B dell'albo di cui all'art 3 della L.R. 20/06 "Norme in materia di cooperazione sociale" il requisito va riferito degli occupati nelle attività di tipo B.

Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili i costi riguardanti il personale addetto al trasporto delle persone svantaggiate limitatamente al tempo dedicato in via esclusiva a tale attività, nonché le spese sostenute per l'acquisizione di specifici servizi di supporto.

Le domande sono presentate prima dell'avvio dell'iniziativa.

CAPO V

Articolo 15
Interventi di promozione della cooperazione sociale

Ai sensi dell'art 11 della L.R. 20/06 La Provincia realizza e sostiene progetti non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore, compresa l'incentivazione finanziaria di borse lavoro, e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, (convenzioni tipo, bilancio sociale, appalti riservati, formazione) anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attivita' svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

I promotori dei progetti di cui al presente articolo e i destinatari dei contributi possono essere :
- la Provincia di Gorizia;
- i comuni della provincia di Gorizia associati negli ambiti del servizio sociale ovvero in diversa forma associativa;
- la Provincia d'intesa con le cooperative di cui all'art. 2 o con altri soggetti Pubblici o privati, ai fini dell'attuazione diretta di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale.

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute dalle cooperative sociali nonché dai relativi consorzi per lo svolgimento delle ordinarie attività d'impresa.

Articolo 16
Contributi per l'incentivazione di rapporti convenzionali di cui all'art 5 della L.381/91

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett c) della L.R. 20/06 agli enti pubblici compresi quelli economici nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, sono concessi finanziamenti volti ad incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5 della L. 381/91 mediante la copertura di una quota non superiore al **20%** del valore delle stesse da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate secondo la seguente articolazione:

- Fino al **10%** per il consolidamento di rapporti di lavoro con persone svantaggiate qualora si tratti di continuità con affidamento già in essere.
- Fino al **15%** per l'ampliamento di rapporti di lavoro con persone svantaggiate (es: da part time a full time) qualora si tratti di continuità con affidamento già in essere.
- Fino al **18%** per l'assunzione di una persona svantaggiata in caso di nuovi affidamenti.
- Fino al **20%** per l'assunzione di due o più persone svantaggiate in caso di nuovi affidamenti.

La concessione del contributo è condizionata alla presenza nelle convenzioni di che trattasi dell' obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori nelle modalità previste dall'art. 15 lett. b) della medesima legge nonche' la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le procedure utilizzate per l'affidamento delle commesse dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 20/06 ed in particolare valorizzare nei criteri di selezione la competenza della cooperativa sociale nella realizzazione di inserimenti lavorativi , e prevedere l'obbligo per la cooperativa affidataria di reclutare le persone svantaggiate da inserire attraverso i Centri per l'impiego.

Nel caso in cui i beneficiari siano costituiti da enti pubblici economici e da società di capitali a partecipazione pubblica i contributi di cui al comma uno sono concessi in osservanza al Regolamento CE 1998/06.

Articolo 17
Definizione di persona svantaggiata

Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui alla L.R 20/06:

1. Si considerano lavoratori svantaggiati ricompresi all'art. 13 comma 1 lett. a) della medesima legge i soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 così come integrato dalla L. 193/00 la cui condizione di svantaggio risulti da idonea certificazione emessa dai servizi sanitari, sociali, dal Ministero della Giustizia ovvero dai servizi del lavoro per quanto attiene alle persone disabili iscritte agli elenchi di cui alla L. 68/99.
2. Si considerano lavoratori svantaggiati ricompresi all'art 13 lett. b) della medesima legge, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, tra quelle indicate dal punto i al punto xi di cui all'art. 2, primo paragrafo, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea.
   La condizione di stato o rischio di emarginazione sociale viene attestata da parte dei servizi sociali dei comuni d'intesa con i servizi territoriali sociali e sanitari, o dei servizi giudiziari che hanno o hanno avuto in carico la persona, ove ricorra la fattispecie, in presenza dello stato di disoccupazione come definito dall'art. 7 del "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata" approvato con DPReg. 25 luglio 2007 n. 0227/pres.
   La certificazione finale di svantaggio sarà pertanto rilasciata dall'ente locale Provincia per il tramite dei servizi provinciali del lavoro territorialmente competenti sulla base di idonea istruttoria ed intesa con i servizi sociali e sanitari ove necessaria.
3. Per i lavoratori disabili di cui alla lett. g) dell'art. 2 del regolamento CE 2204/02 si fa comunque riferimento alla persona riconosciuta disabile ai sensi della L.68/99.

Articolo 18
Modalità e criteri di riparto del fondo

La Giunta Provinciale, sentita la Commissione provinciale del lavoro ed il Comitato di coordinamento della cooperazione sociale, approva annualmente il programma di riparto del fondo destinato agli incentivi ed alla promozione delle cooperative sociali, avuto riguardo al prevedibile numero di soggetti ammissibili, in ragione della tipologia degli interventi, dei criteri previsti dal presente articolo e alle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale definisce inoltre gli indicatori di qualità di cui al comma 5 del presente articolo.

Le risorse disponibili sono ripartite per singolo articolo di regolamento nel rispetto dei seguenti limiti di impegno:

1) una quota compresa tra il **35%** ed il **50%** per gli incentivi di cui al Capo II (artt. 5, 6 e 7) per investimenti, consulenze spese di costituzione e primo impianto a favore di cooperative sociali iscritte alle Sezioni A, B e C dell'albo regionale; con riserva di un importo pari al 3% per il finanziamento delle misure di cui alla lett. c) e fino allo 0,5% di cui alla lett. d) del medesimo articolo 5;

2) una quota compresa tra il **25%** e il **35%** a sostegno delle spese di cui al Capo III (artt. 8,9,10,11,12) per la copertura di oneri salariali per l'occupazione, per l'assunzione con relative maggiorazioni, per il personale addetto all'assistenza e formazione, per l' adeguamento dei posti di lavoro concernenti persone svantaggiate e disabili, a favore di cooperative sociali iscritte alla sezione B del Registro regionale;

3) una quota compresa tra il **5%** e il **10%** per gli interventi di cui al Capo IV (artt. 13 e 14) relative agli oneri per l'attivazione del lavoro protetto e contributi per costi di trasporto in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B del Registro regionale;

4) una quota compresa tra il **10%** ed il **15%** per gli interventi di cui all'art. 15 relativo ai progetti di promozione della cooperazione sociale;

5) una quota compresa tra il **10%** ed il **15%** da destinarsi per gli interventi di cui all'art. 16 finanziamenti per favorire i rapporti convenzionali di cui all'art. 5 della L.381/91;

Nel caso in cui vi siano eccedenze di budget in uno dei sopraccitati limiti di impegno, rispetto alle richieste pervenute, le eccedenze stesse sono impiegate a copertura delle eventuali carenze di budget delle altre richieste di finanziamento.

Il programma di riparto viene predisposto con la finalità di sostenere, valorizzare ed incentivare la cooperazione sociale del territorio isontino promuovendo in particolare la valorizzazione delle cooperative che siano in possesso della qualifica di impresa sociale, nonché delle cooperative sociali che siano caratterizzate dai seguenti elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4 della L.R. 20/06:

a)coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
b)radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;
c)orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
d)qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
f) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
g) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

Per ciascuno degli elementi qualificativi la Giunta con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo individua degli indicatori di qualità per la definizione di un punteggio espresso in 100/100. Il possesso della qualifica di impresa sociale viene assunto come uno degli elementi qualificativi.

Le cooperative o i consorzi che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 55/100 verranno considerate come "maggiormente qualificate". Tale valutazione comporta l'assegnazione di un finanziamento aggiuntivo equivalente al 5% sull'importo dell'intervento/misura concesso.

Articolo 19
Regimi di aiuto

I contributi oggetto del presente regolamento sono concessi secondo i diversi regimi di aiuto e nei limiti di cumulabilità di seguito indicati:

- **secondo la regola del "de minimis"** di cui al Regolamento CE n. 1998/06 che qui s'intende integralmente richiamato, per quanto attiene agli incentivi indicati agli art.5 e 6 del Capo II, all'art. 7 del Capo III, all' art.15 del Capo V quando il beneficiario sia un ente pubblico economico o società di capitali a partecipazione pubblica. I contributi concessi secondo la regola del "de minimis" fatto salvo quanto previsto dall'art.2 paragrafo 5 del Regolamento CE n.1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, possono essere cumulati con altri incentivi pubblici a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità dell'aiuto superiore al 100% del costo dei beni oggetto di contributo.

-secondo il regime di aiuto di cui al Regolamento 70/2001 CE relativo agli aiuti alle piccole e medie imprese per quanto attiene agli incentivi previsti dall' articolo 5 del Capo II e art. 11 del capo III.

In tal caso l'intensità dell'aiuto non deve superare il 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese. Quando l'investimento è effettuato in una zona ed in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 lettera c) del trattato, l'intensità dell'aiuto è determinata in base alle indicazioni di cui all'art. 4 del regolamento Ce 70/2201 ed alle indicazioni contenute nella Carta Italiana degli aiuti predetti adottata con decisione del 28.09.2007 e pari ad un massimale aggiuntivo d'aiuto equivalente al 10% al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) sia per le piccole che per le medie imprese.

Qualora la cooperativa intenda avvalersi di tale ultima modalità di regime di aiuto in alternativa al regime "de minimis" la domanda di finanziamento dovrà contenere tutte le informazioni atte ad accertare l'esistenza delle condizioni previste agli articoli 4,5,6,7,8 del regolamento CE citato. Il provvedimento di concessione dovrà essere assunto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del regolamento CE medesimo.

La cooperativa iscritta alla sezione B dell'albo regionale che ottenga una maggiorazione contributiva del finanziamento con il regime di aiuto di cui all'art. 5 lett. a) punto 1 comma del presente regolamento è tenuta a mantenere i beni mobili oggetto di finanziamento, nelle zone ammissibili agli aiuti regionali per un periodo di cinque anni nonché a sostenere almeno il 25% dei costi di finanziamento. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotto agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato l'intensità dell'aiuto non deve superare il 40% delle spese ammissibili.

- secondo il regime di aiuto di cui al Regolamento CE 2204/02 per quanto concerne gli incentivi previsti al Capo III articoli 8, 9 terzo comma e 10, al Capo IV articoli 12 e 13. Qualora la cooperativa si avvalga di tale regime di aiuto la domanda di finanziamento dovrà contenere tutte le informazioni per l'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento predetto.

Le cooperative beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente regolamento non possono distogliere i beni immobili oggetto del contributo dalla loro destinazione per un periodo di cinque anni, i beni mobili per un periodo di tre anni. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

Articolo 20
Modalità di erogazione e rendicontazione degli incentivi

La liquidazione degli incentivi è effettuata a saldo, previa presentazione, a titolo di rendiconto, di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute come specificato nel comma successivo e di una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta nelle modalità previste dall'art 41 della L.R. 7/00.

Alla documentazione predetta dovrà essere allegata obbligatoriamente la Certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C).

Qualora l'incentivo venga erogato ad un ente pubblico la rendicontazione seguirà quanto previsto dall'art. 42 della L.R. 7/00 in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui agli art. da 5 a 13, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

L'erogazione dell'incentivo dovrà essere richiesta entro sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento. Tale termine potrà essere prorogato sulla base di apposita e motivata richiesta per non più di una volta e per un periodo di norma di ulteriori mesi tre.

Su richiesta dei soggetti interessati, il finanziamento può essere erogato, in via anticipata, fino alla misura del 70% dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, migliorata degli eventuali interessi.

Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello concesso, in sede di liquidazione il finanziamento sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

In fase di liquidazione finale sono ammesse variazioni di destinazione dei contributi nel limite dell'importo concesso purché nel rispetto della tipologia di intervento finanziato e nel rispetto delle voci di cui alle singole misure indicate ai Capi II, III, IV, V del presente atto.

Le cooperative beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente regolamento non possono distogliere i beni immobili oggetto del contributo dalla loro destinazione per un periodo di cinque anni, i beni mobili per un periodo di tre anni. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

La cooperativa iscritta alla sezione B dell'albo regionale che ottenga una maggiorazione contributiva del finanziamento con il regime di aiuto di cui all'art. 11, 3° comma del presente regolamento è tenuta a mantenere i beni mobili oggetto di finanziamento, nelle zone ammesse alla deroga per un periodo di cinque anni.

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal titolo II e III della L.R. 7/00 ed il vigente Regolamento Provinciale di attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990 in quanto non in contrasto con la legge citata.

L'Amministrazione Provinciale, ai sensi del vigente "Regolamento Provinciale per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive", potrà effettuare, anche tramite sopralluoghi, verifiche sulla documentazione presentata.

Articolo 21
Vigenza

Il presente regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento CE n. 70/2001 dell'art. 11 del Regolamento CE n. 2204/02 e degli articoli 5 paragrafo 3 e 6 del regolamento CE n. 1998/06.

Articolo 22
Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione i soggetti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento nonché quelli previsti dall'art. 15 dello stesso presenteranno domanda di contributo all'Amministrazione Provinciale entro il **18 settembre 2008**, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3.

In sede di prima applicazione la Provincia di Gorizia utilizzerà, ai fini dell'assegnazione degli incentivi, i fondi stanziati per l'esercizio 2008, nonché i fondi residui dell'esercizio 2007.

Ente Capofila

PROVINCIA DI GORIZIA